SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 aprile 2020 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2019, n. **181**.

Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;

Visto in particolare l'articolo 9-quinquies del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, inserito dalla citata legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in particolare l'articolo 5 che prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia, e l'articolo 7, comma 10, quarto periodo che istituisce Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

Visto l'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Tenuto conto della proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, tramessa con nota del Ministero della salute prot. 3021 del 20 gennaio 2019;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 3 luglio 2019;

Considerata la necessità di disciplinare le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot» in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, facendo comunque salve le disposizioni compatibili già adottate, nella medesima materia, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza di sezione del 26 settembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri , ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 22031 dell'11 ottobre 2019;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del logo «No Slot»

1. Il logo identificativo «No Slot», istituito dall'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è riportato nell'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Soggetti legittimati alla richiesta

1. Sono legittimati a richiedere l'utilizzo del logo di cui all'articolo 1 i pubblici esercizi ed i circoli privati.

Art. 3.

Condizioni per il rilascio del logo «No Slot»

1. L'utilizzo del logo è consentito unicamente ai soggetti di cui all'articolo 2 che eliminano immediatamente, ovvero si impegnano a non istallare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
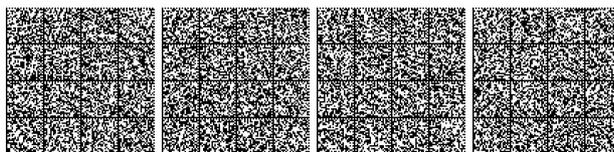
Art. 4.

Modalità di richiesta di utilizzazione del logo «No Slot»

1. I soggetti di cui all'articolo 2 interessati all'utilizzo del logo «No Slot» presentano telematicamente la segnalazione, di cui al comma 2, allo Sportello unico delle attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, del Comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati segnalano la volontà di esporre il logo di cui all'articolo 1 e l'ubicazione dei locali nei quali si procederà all'esposizione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello riportato all'allegato 2, relativa:

a) al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) alla descrizione dei locali, corredata da idonea documentazione fotografica, e dei flussi di pubblico;

c) al tipo di attività e di utenza dei locali presso i quali sarà apposto il logo «No Slot».

3. L'utilizzo del logo può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione di cui al comma 2 e ha durata annuale. Al relativo rinnovo si provvede con le modalità di cui al medesimo comma 2.

Art. 5.

Casi di inibizione dell'utilizzo

1. Le attività di controllo sulla regolarità dell'uso del logo «No Slot» sono svolte dal Comune territorialmente competente.

2. In caso di accertata carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'utilizzo e di rimozione di tutti gli effetti.

3. Sulle dichiarazioni sostitutive presentate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 71 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le disposizioni, non incompatibili con il presente decreto, già adottate alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali, disciplinanti le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 124

ALLEGATO *1*

QUESTO É UN LOCALE

NO SLOT

ALLEGATO *2*

Segnalazione di utilizzo del logo "No Slot" (art. 3 e 4 DM ...)

Il sottoscritto ______________________________

C.F. ______________________, in qualità di legale rappresentante

dell'impresa ______________________________

C.F. del legale rappresentante ______________________

P.I. ______________________,

N. REA ______________________,

sede legale ______________________,

sede operativa ______________________,

consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace dichiarazione, a norma degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

a norma dell'articolo 4 del decreto ministeriale …….., di esporre, presso i locali siti in ….. , il logo "No Slot" di cui all'allegato 1 del citato decreto ministeriale ….., e :

1. di eliminare immediatamente ovvero si impegna a non installare, per tutto il periodo di utilizzo del logo, gli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altro apparecchio di intrattenimento non consentito dalla normativa vigente;
2. che all'interno dei predetti locali è rispettato il divieto di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata;
3. che i locali presso cui è esposto il logo "No Slot" sono esclusivamente quelli di cui alla documentazione fotografica e relativa relazione descrittiva dei luoghi e del flusso di pubblico, entrambi allegati;
4. che presso i locali in cui è esposto il logo "No Slot" è svolta la seguente attività …. (*descrizione attività e codici identificativi come da registrazione CCIAA*);
5. che il tipo di utenza che frequenta i locali presso cui è esposto il logo "No Slot" è il seguente: ….. (*indicare anche le fasce d'età*).

□ Oltre agli Allegati di cui al punto 3, allega copia del documento d'identità e altri documenti come specificato nelle sottostanti note:

Note

____
____
____
____
____

Il sottoscritto, in proprio e nella qualità, dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Al modello, in formato pdf/A, va apposta la firma digitale del dichiarante

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 9-quinques del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»:

«Art. 9-*quinquies*. *Logo No Slot*

1. È istituito il logo identificativo «No Slot».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988. n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17. *Regolamenti*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
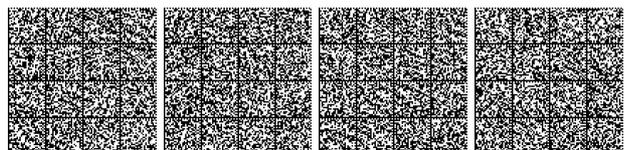
4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»:

«Art. 7. *Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica*

(*Omissis*).

10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»:

«133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»:

«Art. 9. *Funzioni*.

(*Omissis*).

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.»:

«Art. 110. (art. 108 T.U. 1926)

(*Omissis*).

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-*bis*) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera *a)*;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
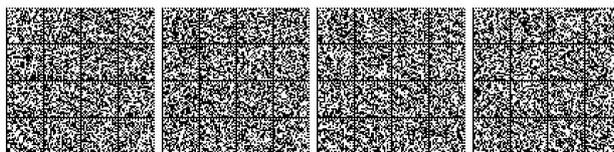
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, reca: «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:

«Art. 46. *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47. *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 71 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 71. *Modalità dei controlli*

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»

«Art.76. *Norme penali*

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

20G00036
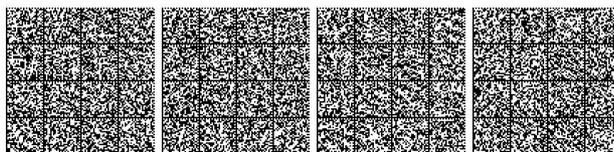
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 4;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 303, del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 18-*bis*;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento «Casa Italia» ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 1 del citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;

Visto, in particolare, l'art. 12-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come introdotto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, relativo al Dipartimento «Casa Italia»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, e, in particolare, l'art. 9-*undecies* recante modifiche all'art. 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo Fraccaro, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario adeguare l'organizzazione del Dipartimento «Casa Italia» alle modifiche introdotte dal decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 al citato art. 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 12-*bis *del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012*

1. All'art. 12-*bis*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Dipartimento «Casa Italia» è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia» e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
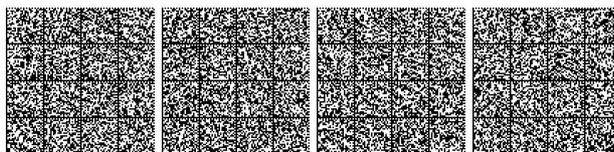
2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento, inoltre, provvede alle attività di propria competenza di cui all'art. 41, del decreto-legge n. 50 del 2017.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento «Casa Italia», ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2020

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 477

20A01922

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2020.

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-*bis*, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del
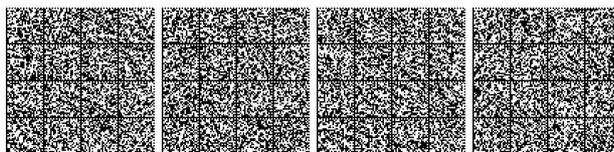
28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera *d)* dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «*d)* sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579

20A01976

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2020.

Iscrizioni di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Vista la direttiva direttoriale 1 marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale — DIPEISR, del 1 marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione della varietà di specie agrarie nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 4 marzo 2020 del Gruppo permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla valutazione delle proposte di denominazioni avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Graminacee a uso foraggero

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
Loglio d'Italia e westervoldico	18020	Cronos	Società Agricola D'Eugenio Italoe Figli S.r.l.
Loglio d'Italia e westervoldico	18700	Winterhawk	Oregro Seeds, Inc.

Graminacee da tappeto erboso

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
Agrostide stolonifera	17871	PC2	Pure Seed Testing Inc.
Agrostide stolonifera	17873	Tour Pro	Peak Plant Genetics Llc
Loglio perenne	17872	Rainwater	Pure Seed Testing Inc.
Festuca arundinacea	15789	Thunderstruck	Columbia Seeds LA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il direttore generale: GATTO

20A01826

DECRETO 10 marzo 2020.

Iscrizioni di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi l e 2 e l'art. 16, comma l;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei

trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione della varietà di specie agrarie nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 11 febbraio 2020 del Gruppo permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla valutazione delle proposte di denominazioni avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole	19397	RGT Capitoli	RAGT 2N S.A.S.
Erba medica	18019	Domizia	Società Agricola D'Eugenio Italo e Figli S.r.l.
Pisello	17238	Paprika	Laboulet Semences
Pisello	18703	Pantera rosa	CRA - FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
Erba medica	18013	SW7408	S&W Seed Company

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il direttore generale: GATTO

20A01827

DECRETO 10 marzo 2020.

Variazione del responsabile del mantenimento in purezza e cancellazione di talune varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Vista la direttiva direttoriale 1 marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Viste le domande presentate ai fini della variazione del responsabile della conservazione in purezza e le richieste di cancellazione delle varietà vegetali iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali;

Considerati, per la varietà di cui si chiede la variazione del responsabile del mantenimento in purezza, i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Considerato che per la varietà di cui si chiede la cancellazione, nella riunione del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi dell'11 febbraio 2020, si è ritenuto che non rivestono particolari interessi in ordine generale;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono cancellate dal registro delle varietà dei prodotti sementieri, le sotto elencate varietà di specie agrarie.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole	17716	Aysha	Euralis Semences
Girasole	7658	Melba RM	Rustica Prograin Genetique
Girasole	7655	Maeva RM	Rustica Prograin Genetique
Girasole	7656	Allie RM	Rustica Prograin Genetique
Girasole	7660	Calista RM	Rustica Prograin Genetique
Girasole	13588	ES Libra	Euralis Semences
Girasole	13591	ES Logic	Euralis Semences
Girasole	13592	ES Sismic	Euralis Semences
Girasole	13569	ES Starbella	Euralis Semences
Festuca a.	12393	Mustang 4	Pickseed
Loglio perenne	12358	Castanet	Pickseed
Loglio perenne	12359	Cutter II	Pickseed
Loglio perenne	9994	Greenview	Pickseed
Trifoglio bianco	7288	Piccolino	DLF-Trifolium Dansk Planteforaedling

Art. 2.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
16658	Riso	Mirai	Camalia Sementi	HPR S.r.l.
15328	Riso	Unico	Camalia Sementi	HPR S.r.l.
17671	Riso	CL A01	Giovanni Villa	HPR S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il diretore generale: GATTO

20A01828

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996 - con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto la richiesta inviata dal Consorzio Parmigiano Reggiano acquisita con protocollo n. 17055 dell'11 marzo 2020 con cui viene chiesta la modifica temporanea di alcune fasi del processo produttivo in particolare dei tempi di consegna del latte al caseificio, della quota di utilizzo delle caldaie per una seconda caseificazione giornaliera e dei tempi di realizzazione delle forme.

Vista l'emergenza sanitaria Coronavirus/covid 19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che potrebbe comportare il verificarsi di criticità qualora alcune realtà produttive dovessero avere personale contagiato e

che potrebbero dunque trovarsi nella necessità di spostare il latte presso altri caseifici iscritti all'organismo di controllo.

Considerato che, se tale circostanza dovesse verificarsi, alcuni vincoli del disciplinare risulterebbero poco flessibili, al fine di cercare di ridurre l'impatto di tale epidemia sulla filiera del Parmigiano Reggiano si rende necessaria la modifica temporanea del disciplinare.

Considerato che l'applicazione di tale modifica è subordinata all'accertamento da parte dell'Autorità pubblica dell'impossibilità di proseguire l'attività in un sito produttivo per carenza di personale e all'autorizzazione dell'organismo di controllo su uno o più punti tra quelli compresi nella modifica temporanea.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Parmigiano Reggiano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Parmigiano Reggiano» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali fino al superamento della fase emergenziale legata all'epidemia Covid19, e sarà consentita a condizione che:

sia conclamato da parte dell'Autorità pubblica un contagio presso un caseificio e/o allevamento iscritto all'organismo di controllo, che comporti l'impossibilità di lavorare in tale struttura per carenza di personale;

che il soggetto interessato all'applicazione della modifica temporanea abbia una preventiva autorizzazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

che la modifica temporanea sia applicata fino alla durata del provvedimento dell'Autorità pubblica.

Roma, 12 marzo 2020

Il Capo del Dipartimeto: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 230 del 2 ottobre 2017 - è cosi modificato:

La modifica riguarda la parte del disciplinare denominata «Standard di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano».

Si riportano di seguito le modifiche che si possono applicare a condizione che:

- sia conclamato da parte dell'Autorità pubblica un contagio presso un caseificio e/o allevamento iscritto all'organismo di controllo, che comporti l'impossibilità di lavorare in tale struttura per carenza di personale;

- che il soggetto interessato all'applicazione della modifica temporanea abbia una preventiva autorizzazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

- che la modifica temporanea sia applicata fino alla durata del provvedimento dell'Autorità pubblica.

Pag 1

Dove è scritto:

«Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore.»

è così modificato:

«Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le quattordici ore.»

Dove è scritto:

«Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.»

È così modificato:

«Il latte di una munta viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte della munta successiva, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della munta precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.»

Pag. 1

Dove è scritto:

«Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.»

È così modificato:

«Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 100% delle caldaie per successive caseificazione.»

Pag. 2

Dove è scritto:

«Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni devono avvenire entro la mattinata.»

È così modificato:

«Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni devono avvenire entro la giornata.»

20A01830

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unitaria società cooperativa edilizia», in Mogliano Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2019 n. 140/SAA/2019, con il quale la cooperativa «Unitaria società cooperativa edilizia» è stata sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con la nomina a commissario liquidatore del dott. Antonino Pellegrino;

Vista la sentenza del 10 dicembre 2019 n. 165/19 del tribunale di Treviso con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il commissario liquidatore è comparso comunque in udienza;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unitaria società cooperativa edilizia» con sede in Mogliano Veneto (TV), (codice fiscale n. 80000770265), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marco Mancini, nato a Messina (ME) il 26 marzo 1986, (codice fiscale MNCMRC86C26F158E), e domiciliato in Treviso (TV) in via Pescatori n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 marzo 2020

Il ministro: PATUANELLI

20A01863

DECRETO 12 marzo 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Toscani società cooperativa sociale», in Montelupo Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Servizi Toscani società cooperativa sociale»;

Considerato che il sequestro preventivo, da parte del Tribunale di Firenze, dei conti correnti intestati alla suddetta cooperativa ha comportato l'assenza di liquidità e di conseguenza l'incapacità per l'ente di proseguire l'attività e adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

Vista l'istanza presentata dal sindaco unico dell'ente in parola nella quale si richiede la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa per i suddetti motivi;

Considerato che in data 12 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi Toscani società cooperativa sociale», con sede in Montelupo Fiorentino (FI) (codice fiscale 06505790482) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cappelli Fabio, nato a Pontassieve (FI) il 20 ottobre 1961 (codice fiscale CPPFBA61R20G825R), e domiciliato in Firenze, via Degli Artisti n. 8/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 marzo 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01876

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 11 marzo 2020.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale, denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)».

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la Convenzione europea sul paesaggio (CEP), Firenze 2000, ratificata con legge n. 14/2006;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 238/2017 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*, in attuazione dell'art. 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», che hanno recepito le modifiche di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2017;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014: «Articolazione degli uffici di livello non dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto quanto già disciplinato con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;
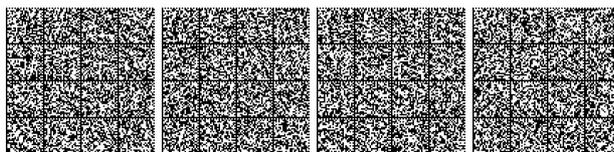
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 12 luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali» ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», così come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Rilevato che l'art. 14, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76/2019 individua nel direttore generale l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019, al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);

Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 222 del 21 settembre 2019), come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali», così come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2020;

Vista la circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 della Direzione generale ABAP recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Indicazioni attuative e disposizioni transitorie»;

Visto il Piano territoriale paesaggistico regionale (di seguito anche PTPR) adottato dalla giunta regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/1998;

Vista la nota della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Roma, della Provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale (di seguito Soprintendenza) prot. n. 17040 del 9 agosto 2019 con la quale è stata trasmessa alla Regione Lazio la «Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino (RM), Castel Gandolfo (RM) e Albano Laziale (RM) denominata "La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)" (di seguito proposta)» ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (di seguito codice);

Visto che con nota prot. n. 19041 del 13 settembre 2019 la Soprintendenza ha fatto richiesta di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta comunicata ai comuni dei territori interessati dal provvedimento: Marino, Albano Laziale e Castel Gandolfo (RM);

Visto che la sopra richiamata proposta è stata pubblicata all'albo pretorio dei Comuni di Marino e Albano Laziale in data 16 settembre 2019 e in quello del Comune di Castel Gandolfo in data 17 settembre 2019 per i novanta giorni successivi, così come comunicato nella nota della Regione Lazio prot. n. 840674 del 21 ottobre 2019;

Acquisito il parere della Regione Lazio reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 sulla proposta, trasmesso alla Soprintendenza con nota prot. n. 984995 del 4 dicembre 2019, in riscontro alla nota della Soprintendenza prot. n. 17040 del 9 agosto 2019;

Considerato che la citata Soprintendenza ha provveduto a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta sull'albo pretorio dei comuni interessati, come previsto dall'art. 141, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, sui seguenti quotidiani: «la Repubblica» del 1° ottobre 2019 e «Il Messaggero» del 1° ottobre 2019;

Considerato che dalla data del 17 settembre 2019 decorrono i centottanta giorni previsti dagli articoli 139 e 140 del decreto legislativo n. 42/2004 per la conclusione del procedimento in argomento, e che dalla medesima data diventano vigenti le norme di salvaguardia su tutto il territorio interessato dalla presente proposta;

Considerato che l'area che si intende tutelare rientra nel territorio dei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale (RM) ed è situata a circa 20 chilometri a Sud-Est di Roma, compresa fra il confine di Roma Capitale, ad Ovest,
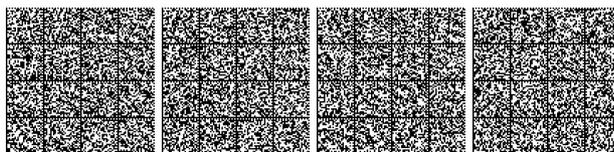
il quartiere di Santa Maria delle Mole (frazione di Marino), a Nord, il tratto ferroviario FR4 Roma-Velletri e la via Nettunense ad Est (parzialmente) e la strada provinciale Albano-Torvajanica la quale costituisce, per alcuni tratti, il confine Sud, escludendo la frazione di Pavona;

Considerato che il territorio interessato dalla proposta comprende alcune porzioni delle tenute storiche conosciute nell'Ottocento come Palaverta, Castel Gandolfo e Albano-Savelli così come cartografate nelle tavole catastali del XIX secolo, nelle quali rientrano i Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto e alcune località limitrofe, ha una perimetrazione di circa 26 km, è estesa per più di 1.200 ettari e ricade integralmente nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano Laziale (Roma); esso è caratterizzato dalla permanenza e preminenza dei caratteri identitari agricoli tipici della Campagna romana, unitamente a quelli di tipo geologico-idrografico e naturalistico;

Considerato che il presente provvedimento di tutela, riguarda un'area interclusa fra svariati ambiti già oggetto di specifici provvedimenti di tutela paesaggistica: a Nord-Ovest oltre all'area del Parco archeologico dell'Appia antica, si trova l'ambito di Fioranello, oggetto di tutela in base alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per la «zona limitrofa al Parco dell'Appia antica ricadente nel Comune di Roma» (decreto ministeriale 24 febbraio 1986) unitamente al vincolo archeologico denominato «La Giostra» (decreto ministeriale 23 settembre 1980, ai sensi della legge n. 1089/1939) e al vincolo denominato «Mugilla» (decreto ministeriale 24 febbraio 1986 ai sensi dell'art. 1, lettera *m)* della legge n. 431/1985) ad Ovest si trova l'area dichiarata di notevole interesse pubblico denominata «Ambito meridionale dell'Agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina» (decreto ministeriale MiBACT del 25 gennaio 2010), mentre ad Est si trova il confine del vincolo paesaggistico dei Castelli romani «Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di zone nei Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Nemi, Velletri, Frascati, Monteporzio, Grottaferrata, Montecompatri, Marino, Ariccia, Rocca Priora, Genzano e Lanuvio di cui ai decreti ministeriali 12 dicembre 1953, 12 gennaio 1954, 2 aprile 1954, 24 aprile 1954, 24 maggio 1954, 18 ottobre 1954, 14 febbraio 1959, 26 settembre 1970, 29 agosto 1959 e 7 settembre 1962» (decreto ministeriale 22 maggio 1985);

Pertanto l'iniziativa mira a garantire per l'intera area un sufficiente livello dell'azione di tutela, senza soluzione di continuità su tutto il territorio (come evidenziato nell'elaborato n. 5 «inquadramento territoriale su ortofoto» allegato al presente provvedimento);

Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 di cui sessantaquattro pervenute entro il termine di legge, previsto per il giorno 16 dicembre 2019;

Vista la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020 con la quale la Soprintendenza ha trasmesso al Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici puntuali controdeduzioni alle sessantaquattro osservazioni formulate da parte degli enti e i soggetti privati, arrivate entro i termini di legge, valutando di riscontrare tra queste anche un'osservazione pervenuta il 31 gennaio 2020, a termini ormai scaduti;

Visto che nella richiamata nota la Soprintendenza ha evidenziato che tra le osservazioni pervenute ne sono risultate quattro a sostegno dell'iniziativa di dichiarazione di notevole interesse pubblico e sessanta contrarie; tra queste ultime, la maggior parte delle osservazioni propongono l'esclusione delle singole particelle di proprietà dalla perimetrazione proposta, al fine di non fare scattare le prescrizioni d'uso che verrebbero attivate dalla cogenza del vincolo; diversamente le osservazioni riguardano la richiesta del declassamento del «Paesaggio» di PTPR individuato nella presente proposta di dichiarazione;

Considerato che nella medesima nota la Soprintendenza ha provveduto a fornire, al contempo, le controdeduzioni alle osservazioni riportate nel parere trasmesso ai sensi dell'art. 138, comma 3, dalla Regione Lazio con nota prot. n. 984995 del 4 dicembre 2019 che, sebbene richiesto dalla Soprintendenza con nota prot. n. 17040 del 9 agosto 2019, è stato inviato ben oltre il termine dei trenta giorni previsto dal medesimo articolo;

Considerato che, in seguito all'istruttoria condotta dalla Soprintendenza sulle sopra evidenziate osservazioni formulate ai sensi dell'art. 139, comma 5, la Soprintendenza con la richiamata nota n. 2694/2020 ha comunicato i criteri utilizzati per valutare l'accoglibilità delle richieste in esse contenute utilizzando i macro criteri di seguito evidenziati per i quali sono state ritenute:

accolte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti interclusi su tre lati da aree urbanizzate o ad aree con diritti edificatori acquisiti, quali permessi di costruire rilasciati ed esecuzione in corso, o ad ambiti del tutto o parzialmente urbanizzati, per i quali è stata chiesta — in subordine allo stralcio dei lotti dal perimetro, ritenuto non accoglibile — il declassamento del «Paesaggio» attribuito dalla proposta di dichiarazione;

parzialmente accolte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti per i quali è stata chiesta unitamente allo stralcio dal perimetro della proposta di dichiarazione anche la rivalutazione del tipo di «paesaggio» attribuito dalla Soprintendenza e per i quali, alla fine dell'istruttoria, la medesima ha provveduto a declassare il «paesaggio» inizialmente indicato senza però stralciarlo dal perimetro della proposta di dichiarazione;

respinte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti ancora totalmente o per la maggior parte della loro estensione integri in cui siano riconoscibili i caratteri identitari della Campagna romana; in cui siano presenti beni paesaggistici appartenenti alla categoria degli *ope legis* (quali elementi vegetazionali, fossi, ecc.), siti di interesse storico-culturali che si intende salvaguardare. Allo stesso modo sono state escluse le richieste riferibili allo stralcio di particelle la cui classificazione di «Paesaggio» per quanto concerne la disciplina d'uso rimanda alle previsioni dello strumento urbanistico vigente nel territorio comunale;

Considerato che, per i motivi e sulla base dei criteri sopra brevemente esposti la Soprintendenza ha condotto l'istruttoria di tutte le osservazioni pervenute riassumendone i contenuti e le correlate controdeduzioni nell'elaborato «16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni» allegato al presente provvedimento, dal quale risulta che di esse sono state:

accolte: tredici;
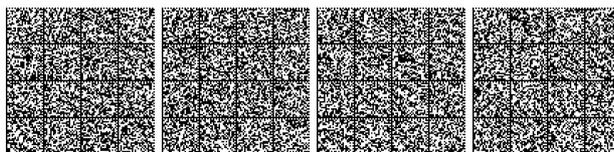
parzialmente accolte: sette;

motivatamente respinte: tutte le restanti;

Considerato che in seguito agli esiti dell'istruttoria condotta sono stati puntualmente modificati, aggiornati e integrati gli elaborati allegati al presente provvedimento come di seguito elencati:

3. Norme allegate al decreto;

12. Tav. A del PTPR aggiornata;

13. Tav. B del PTPR aggiornata;

14. Tav. C del PTPR aggiornata;

16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni;

Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio (di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 6, nella seduta del 6 marzo 2020;

Preso atto che in seguito all'attività istruttoria condotta dalla Soprintendenza sulle osservazioni, e conclusasi con la redazione dell'elaborato n. 16. «Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni», trasmesso con la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020, non sono emerse motivazioni significative tali da produrre effetti ai fini della revoca della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulata, né da modificarne il perimetro individuato che quindi rimane confermato;

Considerato pertanto che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è delimitata dal seguente perimetro, i cui confini coincidenti in gran parte con limiti amministrativi, corsi d'acqua, strade e linea ferroviaria (per questi ultimi considerando l'esclusione rispettivamente delle carreggiate per le prime e dei binari per la seconda) sono quelli di seguito evidenziati, che saranno elencati in senso orario a partire da Nord-Ovest:

il perimetro partendo dall'angolo sud-orientale del foglio n. 27 - Marino, dove il confine comunale di Marino incontra via della Falcognana — la quale ricalca un antico asse viario —, prosegue in direzione Ovest lungo il confine con il territorio di Roma Capitale; poi in direzione Nord, segue il confine comunale di Marino, coincidente per gran parte con via della Falcognana, fino a incontrare il quartiere denominato «Santa Maria delle Mole»; da qui prosegue nel foglio n. 14 - Marino, deviando verso Est lungo il confine delle particelle catastali numeri: 1056, 1055 e 84, includendole integralmente, e da qui segue con andamento irregolare i confini della particella catastale n. 914 del medesimo foglio n. 14 - Marino, inclusa parzialmente; ancora, verso Sud-Est segue il confine delle particelle catastali numeri: 1184, 1186, 1187, 1189, 1210, 1211 e 1162 del foglio n. 14 - Marino, includendole integralmente, e della particella catastale n. 1156 del foglio n. 14 - Marino, includendola parzialmente, proseguendo in linea retta; da qui continua in direzione Sud-Est lungo i confini delle particelle catastali numeri: 1140, 1164, 963, 964 e 924, del foglio n. 14 - Marino, includendole integralmente; segue poi il confine delle particelle catastali numeri: 1542 e 1685 del foglio n. 26 - Marino, includendole integralmente; prosegue in direzione Sud-Ovest, lungo il tracciato di via Pier Giorgio Frassati, escludendo la sede stradale, fino a raggiungere via della Falcognana; segue quest'ultima brevemente in direzione Sud, fino ad intercettare il corso del fosso detto «delle Scopette» che segue in direzione Est, e da cui poi si stacca in direzione Nord-Est per seguire il corso di un secondo fosso, lungo i confini delle particelle catastali numeri: 500, 74, 457 e a seguire numeri: 316, 1530, 10, 1524 e 1528 del foglio n. 26 - Marino, includendole tutte integralmente; da qui costeggia verso Sud il tracciato della ferrovia FR4 Roma-Velletri lungo i confini delle particelle catastali numeri: 1524, 10, 1529 e 71 del foglio n. 26 - Marino, e delle particelle catastali numeri: 145, 148, 151, 154, 63, 169, 171, 174 e 228 del foglio n. 28 - Marino, che include integralmente quindi attraversa la linea ferroviaria in direzione Sud-Est tagliando le particelle numeri: 1, 2 e 3 del foglio n. 30 - Marino, includendole parzialmente; prosegue poi, in direzione Sud-Est lungo i confini delle particelle catastali numeri: 701, 615, 663, 613 del foglio n. 30 - Marino sino al tracciato di via della Falcognana che segue in direzione Est, includendo la sede stradale; da questa si stacca in direzione Nord lungo i confini delle particelle catastali numeri: 119, 116, 113, 114, 514, 46, 510 e 64 del foglio n. 30 - Marino, includendole integralmente, e girando attorno alle particelle catastali numeri: 558 e 559 del foglio n. 30 - Marino, includendole integralmente, immettendosi nuovamente in direzione Est nel tracciato di via della Falcognana; percorre in direzione Sud la S.R. 207 via Nettunense, seguendone sempre il tracciato principale, lungo il confine orientale dei fogli numeri: 40 e 45 - Marino; da questa si stacca in direzione Est per seguire il corso del Fosso «dell'Emissario» lungo il confine del foglio n. 46 - Marino e proseguendo oltre, sempre lungo il corso del fosso, attraversa il foglio n. 41 - Marino, includendo le particelle catastali numeri: 296, 297, 298 e 353, e prosegue lungo il confine settentrionale del foglio n. 9 - Castel Gandolfo, fino a prendere il tracciato di via dei Macinanti - via di Santa Fumia che segue fino a via della Torretta; da qui segue il confine Comunale di Castel Gandolfo fino alla S.P. 101a, escludendone la sede stradale, e da qui percorre il vicolo del Laghetto, escludendone la sede stradale, fino a deviare in direzione Ovest includendo le particelle catastali numeri: 705, 955, 1410 (*ex* 872), 1408 (*ex* 1247), 1412 (*ex* 1246), 870, 869, 868, 861, 1300 del foglio n. 15 - Castel Gandolfo; da qui percorre in direzione Sud un breve tratto della S.R. 207 via Nettunense, deviando da questa, in direzione Sud-Ovest lungo i confini delle particelle catastali numeri: 437, 1083 (*ex* 439), 621, 721, 720, 619, 766, 765, 763, 574, 916 e 575 del foglio n. 14 - Castel Gandolfo, che include integralmente, fino al tracciato di via Trento che imbocca in direzione Nord-Ovest, includendo la sede stradale, da cui si distacca per seguire in direzione Sud-Ovest via Casette, escludendone la sede stradale; successivamente segue, in direzione Sud-Est i confini delle particelle catastali numeri: 1349, 411, 406 e 1642 del foglio n. 11 - Albano Laziale, fino ad intercettare il tracciato della strada provinciale Albano-Torvajanica che segue in direzione Sud-Ovest, escludendo la sede stradale; da qui si stacca in direzione Nord per seguire prima il confine comunale di Albano Laziale, poi il confine comunale di Castel Gandolfo, ed ancora il confine comunale di Marino, fino a via della Falcognana, da cui originava;

Considerato che, coerentemente con la struttura del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) adotta-

to nel 2007, il presente provvedimento propone l'individuazione di differenti categorie di «Paesaggi» tra quelli previsti e ad oggi assegnati ai territori ricedenti all'interno del perimetro della proposta di dichiarazione, in forza della constatata valutazione compiuta dalla Soprintendenza, per la quale questi possano essere ritenuti meritevoli di maggior tutela;
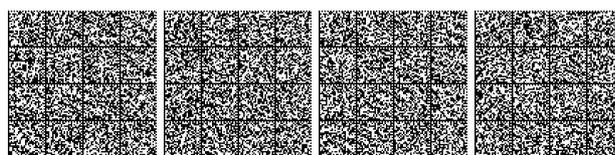
Pertanto, sono state opportunamente riattribuite le discipline di tutela coincidenti con le norme dei «Paesaggi» individuati all'interno del perimetro, rispetto a quelli già individuati dal PTPR adottato, come di seguito rappresentati nell'elaborato n. 12 «Tav. A del PTPR aggiornata» allegato al presente provvedimento:

1. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A del PTPR adottato nel 2007, vengono classificati come «Paesaggio agrario di rilevante valore» i lotti, le particelle, le aree, intere o in parte, come di seguito specificati:

la porzione di territorio facente parte della Tenuta di Palaverta, compresa in parte dei fogli catastali del Comune di Marino numeri: 26, 27 e 28 collocati nella parte Nord dell'area vincolata ad eccezione dell'ambito a Nord del fosso detto «delle Scopette» (situato a Sud-Ovest dell'abitato di S. Maria delle Mole), del consorzio «Colle Granato» (particelle catastali numeri: 94, 195, 196, 197, 198, 108, 221, 222, 223, 215, 35, 100, 92, 106, 104, 107, 103, 27, 202, 203, 96, 91, 25, 79, 80, 90, 94, 95, 98, 77, 66, 81, 82, 84, 208, 89, 88, 97, 7, 28, 98, 24, 67, 78, 68, 71, 212, 86, 87, 76, 75, 74, 73, 70, 204, 60, 59, 58, 226, 200, 199, 227 e 217 del foglio n. 28 del Comune di Marino, e le particelle numeri: 1376 e 1357 del foglio n. 26 del Comune di Marino), nonché la porzione comprendente le particelle numeri: 10, 1524, 1527 e 1528 del foglio n. 26 del Comune di Marino. Tali aree risultavano precedentemente classificate come «paesaggio agrario di continuità» o «paesaggio degli insediamenti in evoluzione» o, in minima parte, come «paesaggio degli insediamenti urbani»;

i lotti di terreno collocati ad Ovest del Casale Negroni e il casale stesso. Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuità»;

la porzione di territorio a Sud del fosso della Torre, a Nord dell'area urbanizzata della Castelluccia, ad Ovest del complesso medievale della Castellazza, compresa in parte dei fogli catastali numeri: 39 e 40 del Comune di Marino. Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuità»;

l'area denominata «Quarto della Tribuna» compresa tra il fosso di Valle dei Preti e il fosso di Santo Spirito (fogli numeri: 44 e 46 del Comune di Marino). Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di valore»;

il lotto di terreno al margine del quartiere di Mezzamagna parte della particella n. 554 del foglio n. 39 di Marino. Tale area risultava precedentemente classificata dal PTPR adottato 2007 come «paesaggio agrario di continuità»;

la porzione di territorio del Quarto Laghetto del Comune di Castel Gandolfo attorno all'antico cratere vulcanico corrispondente al *lacus* Turni, compresa in parte dei fogli catastali numeri: 9 e 15 del medesimo Comune di Castel Gandolfo, precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuità»;

2. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A del PTPR adottato 2007, vengono classificati come «Paesaggio agrario di valore» i lotti, le particelle, le aree, intere o in parte, come di seguito specificato:

la porzione di territorio a Nord del fosso detto «delle Scopette» situato a Sud-Ovest dell'abitato di S. Maria delle Mole (foglio n. 26, part. numeri: 299, 302, 303, 516, 517, 1269, 1459, 1467, 1542, 1685, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1348, 1344, 1343, 1336, 1340, 1342, 1346, 1339, 1334, 1335, 625, 1338, 1337, 1341, 1599 e 1598; foglio n. 14, part. numeri: 1056, 1077, 1057, 1060, 1063, 1066, 1069, 1072, 1075, 808, 1078 e 1176). Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuità»;

la porzione di territorio circostante un casale moderno, compresa in parte del foglio catastale n. 30 del Comune di Marino a Nord della via del Divino Amore, lungo i confini delle particelle catastali numeri: 119, 116, 113, 114, 514, 46, 510, 64, 558 e 559 del foglio n. 30. Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuità»;

l'area facente parte dell'antica tenuta di Castel Gandolfo, in corrispondenza della via Nettunense, alle spalle dei Casali Scaramelli Manetti, a Nord dell'area urbanizzata di Pavona, identificata al foglio catastale n. 14 del Comune di Castel Gandolfo. Tale area risultava precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuità»;

l'area di Santa Maria in Fornarolo nel Comune di Albano Laziale, individuata in parte del foglio catastale n. 12 del Comune di Castel Gandolfo, lungo la strada provinciale Albano-Torvajanica (ad esclusione delle particelle numeri: 14, 15, 141, 142, 327, 328, 329, 330, 331 e 332 del foglio n. 12) precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuità»;

3. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A del PTPR adottato 2007, vengono classificate come «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso» le aree, intere o in parte, come di seguito specificate:

l'area che include la torre medievale della Castellazza, compresa in parte del foglio catastale n. 40 del Comune di Marino, part. numeri: 559, 515, 578, 513, 516, 90, 76, 71, 101, 92, 69, 82, 24, 588, 589, 171, 173, 72, 91 e 81 precedentemente classificata dal PTPR adottato 2007 come «paesaggio agrario di continuità»;

l'area che include i Casali Scaramelli Manetti, identificata al foglio catastale n. 14 di Castel Gandolfo, part. numeri: 243, 1001, 994, 1002, 1003, 238, 1005, 1009, 771, 772, 131, 1011, 1014, 132, 768, 136, 137, 1027, 1026, 138, 139, 239, 240, 143, 242, 509, 508 (parte), 763 (parte), precedentemente classificata dal PTPR adottato 2007 come «paesaggio agrario di continuità» e «paesaggio degli insediamenti urbani»;

l'area includente la Torretta di S. Eufemia (n. 80), nel Comune di Castel Gandolfo, individuata al foglio n. 15 part. numeri: 21, 23 e 24, attualmente classificata parte come «paesaggio agrario di valore» e parte come «paesaggio degli insediamenti urbani»;

4. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella tav. A del PTPR adottato 2007, vengono classificate come «Paesaggio agrario di continuità» le porzioni di territorio di seguito specificate:

la porzione di territorio del Quarto Laghetto compresa nel foglio catastale n. 15 del Comune di Castel Gandolfo, particelle numeri: 166, 178, 334 e 424 precedentemente classificata come «Paesaggio agrario di valore»;

la porzione di territorio del foglio n. 39 del Comune di Marino in località Mezzamagna, particelle numeri: 433, 434, 448, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 623 e 624 precedentemente classificata come «Paesaggio agrario di rilevante valore»;

la porzione di territorio del foglio n. 39 del Comune di Marino in località Mezzamagna, particelle numeri: 306, 307, 308, 310 e 444 precedentemente classificata come «Paesaggio agrario di rilevante valore»;

Considerato quanto sopra, ad integrazione delle prescrizioni d'uso contenute nelle norme del PTPR per gli specifici «paesaggi», così come riattribuiti in esito alla presente procedura di dichiarazione, sono state introdotte specifiche prescrizioni di natura archeologica, che di seguito si riportano:

all'interno dell'intera area dichiarata di notevole interesse pubblico, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello stato dei luoghi nelle aree circostanti i siti individuati nell'elaborato n. 9 «Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su C.T.R», riguardanti strutture monumentali, aree di interesse archeologico o ruderi emergenti, è subordinata al preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 41 delle norme del PTPR, nonché dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 24/1998; nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti al di fuori della sagoma esistente, il richiamato parere integra l'autorizzazione paesaggistica (ivi compresi i casi delle arature profonde, scavi o movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 *cm)* per una fascia di rispetto di 30 mt come graficizzata nell'elaborato n. 15 «Delimitazione dei confini sui fogli catastali» (ove sono riportati anche i numeri delle particelle) relativa ai singoli beni individuati nell'elaborato 9;

Considerato quanto sopra, ad integrazione delle prescrizioni d'uso contenute nelle norme del PTPR per gli specifici «paesaggi», così come riattribuiti in esito alla presente procedura di dichiarazione, sono state introdotte specifiche prescrizioni di natura archeologica, che di seguito si riportano:

all'interno dell'intera area dichiarata di notevole interesse pubblico, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi compresi le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm, all'interno della fascia di 30 mt come graficizzata nell'elaborato n. 15, relativa ai siti (strutture monumentali, aree di interesse archeologico o ruderi emergenti) individuati nell'elaborato n. 9 «Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su C.T.R», è subordinata al preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 41 delle norme del PTPR adottato, nonché dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 24/1998, che integra l'autorizzazione paesaggistica ove richiesta;

I siti (*cfr.* elaborato n. 1. relazione, p. 11) interessati da tali prescrizioni sono quelli individuati nell'elaborato 9 di seguito specificati: numeri: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81;

Inoltre, le prescrizioni indicate sono da riferirsi ai percorsi degli antichi tracciati viari, individuati e graficizzati nel richiamato elaborato n. 9, per una fascia di 30 mt per ciascun lato;

per i siti di seguito elencati, già ricompresi tra quelli di cui all'elaborato 9, caratterizzati dalla presenza di strutture più imponenti o di rinvenimenti maggiormente diffusi, la prevista fascia di rispetto è estesa a 50 mt a partire dal perimetro delle strutture. All'interno di tale fascia, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi compresi le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm è subordinata al preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza;

I siti interessati da tale prescrizione sono i seguenti:

n. 7, antico centro fortificato di Colle Lo Scopeto (De Rossi 1969, p. 341, n. 346);

n. 10, tempio e insediamento di Colle Granato (De Rossi 1969, p. 344, n. 360);

n. 23, villa romana presso il Fosso di Montelungo (De Rossi 1969, p. 346, n. 371);

n. 24, torre medievale e strutture murarie romane presso la Torre della Castellaccia (De Rossi 1970, pp. 25-26, n. 53);

n. 37, villa romana in Località Castelluccia lungo la via Anziate (Nettunense) (De Rossi 1970, p. 23, n. 36);

n. 50, villa romana della Tenuta della Castelluccia lungo un diverticolo della via Anziate (Nettunense) (De Rossi 1970, p. 19, n. 26);

n. 56, cisterna romana e casale medievale in località Ponte di S. Fumia (De Rossi 1970, p. 23, n. 46);

n. 80, cisterna romana e torretta di S. Eufemia;

n. 81, villa romana e Casale della Madonna del Coccio (De Rossi 1970, p. 54, n. 70);

Considerate inoltre le caratteristiche di pregio delle aree classificate nella presente dichiarazione, ad integrazione delle prescrizioni d'uso contenute nelle norme del PTPR per gli specifici «paesaggi» così come riattribuiti in esito alla presente procedura di dichiarazione, è fatto divieto:

nel «Paesaggio agrario di rilevante valore», nel «Paesaggio agrario di valore» e nel «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso» di installare «infrastrutture o impianti» ad uso tecnologico (di cui al punto 6 «Uso tecnologico» della tabella B, di ciascun «paesaggio») ad eccezione della tipologia di impianti di cui ai punti 6.1 e 6.5 qualora consentiti dalle norme del PTPR;

nel «Paesaggio agrario di rilevante valore» e nel «Paesaggio dell'insediamento storico diffuso», di:

1. realizzare ulteriori manufatti a destinazione d'uso residenziale, produttivo, commerciale e terziario anche se previsti dagli strumenti urbanistici comunali
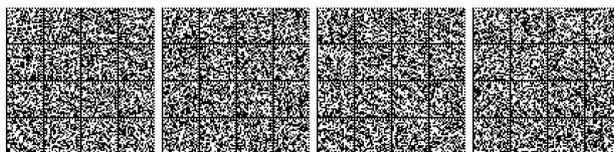
(*cfr.* punto 4, tabella B, di ciascun «Paesaggio»). Sono fatte salve le disposizioni dello specifico articolo delle norme del PTPR relativo alle «aziende agricole in aree vincolate»;

2. realizzare ulteriori nuove strade carrabili asfaltate ad alto scorrimento;

3. eliminare i filari che costeggiano le strade interpoderali e i tracciati viari secondari;

Ritenuto che tutte le modifiche ai «paesaggi» introdotte dalla presente dichiarazione, oltre ad essere congrue con i valori che sono stati riconosciuti nel territorio in esame e considerati meritevoli di tutela, rispettano gli indirizzi riportati nella tavola C del PTPR, sia per quanto riguarda gli ambiti di valorizzazione e tutela sia al fine di limitare le criticità e i fattori di rischio in essi individuati;

Per quanto attiene invece le restanti aree comprese nell'ambito considerato, la cui classificazione dei «paesaggi» contenuta nella tavola A del PTPR non ha subito modifiche in esito alla presente dichiarazione, si conferma la validità del corpo normativo già previsto dal PTPR, per quanto non espressamente modificato da questo provvedimento;

Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella nota della Soprintendenza prot. n. 19041 del 13 settembre 2019, poi ribaditi e argomentati nell'elaborato n. 1 «Relazione» trasmessa con la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020 della medesima Soprintendenza, in quanto:

«conserva, nonostante vari fenomeni sparsi di urbanizzazione consolidati e in atto, un'alta qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna romana, qui particolarmente caratterizzato dall'ampiezza dei quadri panoramici, oltre che dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico, con notevole diffusione tanto di beni archeologici che architettonici. Questi ultimi sono rappresentati in una vasta gamma che va dai nuclei fortificati medievali a quelli più recenti risalenti a cavallo tra Ottocento e Novecento e sono di grande rilevanza ai fini della "costruzione" dell'immagine paesaggistica tipica dei luoghi, legata alla percezione continua delle variazioni del paesaggio agrario e dei suoi rapporti con i profili orografici e gli insediamenti edilizi storici dei Castelli romani, in genere posizionati al colmo di poggi e crinali (i centri di Castel Gandolfo, il Monte Cavo, l'altura di Castel Savello) oltre che — specie verso Ovest — degli ampi e profondi quadri panoramici sull'Agro romano.»;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi;

Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato;

Decreta:

L'area denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto) sita nei Comuni di Marino (RM), Castel Gandolfo (RM) e Albano Laziale (RM)» ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 - Parte terza - art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, art. 138, comma 3, e art. 141, comma 1, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

Nell'area perimetrata dichiarata di notevole interesse pubblico, come specificata nell'elaborato n. 2 «Descrizione dei confini», parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 vige la disciplina d'uso contenuta nell'elaborato n. 3 «Norme allegate al decreto», parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi nell'area di notevole interesse pubblico.

La citata disciplina di cui al presente provvedimento integra e sostituisce nell'area perimetrata, come espressamente indicato, le corrispondenti norme del PTPR del quale costituisce, al contempo, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera *b)* del codice, parte integrante e non suscettibile «di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione» del succitato PTPR.

Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:

1. Relazione;
2. Descrizione dei confini;
3. Norme allegate al decreto;
4. Documentazione fotografica;
5. Inquadramento territoriale su ortofoto;
6. Individuazione delle tenute storiche su C.T.R.;
7. Perimetrazione su C.T.R.;
8. Perimetrazione con sovrapposizione dei fogli catastali su C.T.R.;
9. Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su C.T.R.;
10. Perimetrazione su PTPR tav. A;
11. Perimetrazione su PTPR tav. B;
12. Tav. A del PTPR aggiornata;
13. Tav. B del PTPR aggiornata;
14. Tav. C del PTPR aggiornata;
15. Delimitazione dei confini su fogli catastali;
16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni.

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti web istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza provvederà alla trasmissione ai Comuni di Marino, Albano La-

ziale e Castel Gandolfo del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del suddetto comune, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza vigilerà sugli adempimenti da parte dei sopra elencati comuni, dandone comunicazione alla Direzione generale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente dichiarazione.

Roma, 11 marzo 2020

Il direttore generale: GALLONI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nella sezione Avvisi e Circolari all'indirizzo www.beniculturali.it/avvisi e in Amministrazione trasparente e sul sito web della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma all'indirizzo http://www.soprintendenzaspecialeroma.it

20A01862

DECRETO 17 marzo 2020.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana nel Comune di Castelnuovo Berardenga.

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni», come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance»;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visti in particolare l'articolo 16, comma 2, lettera *u)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 e l'articolo 16, comma 1, ultimo periodo del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione, per avocazione, del presente provvedimento di notevole interesse pubblico, da parte del direttore generale;

Visto l'atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla Direzione generale ABAP, con protocollo n. 2407 del 25 gennaio 2019, con cui si disponeva che il soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo provvedesse ad acquisire ogni necessaria informazione che potesse costituire un approfondimento istruttorio utile alla verifica della sussistenza dell'interesse dell'intera area ricadente nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in cui ricadono la chiesa di Santa Maria a Dofana con relativo cimitero, la chiesa di Sant'Ansano con l'ora-

torio ottagonale e il sito del colle contrassegnato dal cippo commemorativo della battaglia di Monteaperti con l'area circostante;
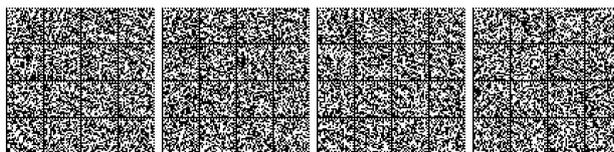
Visto l'atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 secondo periodo, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla Direzione generale ABAP, con protocollo n. 7761 del 14 marzo 2019, con cui si disponeva che il soprintendente ABAP provvedesse ad avviare il procedimento relativo alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative prescrizioni d'uso per i contesti territoriali di cui sopra, ai sensi dell'articolo 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004;

Vista la nota protocollo 17568 del 25 giugno 2019 con la quale la Direzione generale ABAP ha disposto che, a seguito della conclusione dell'attività istruttoria congiunta effettuata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (di seguito «Soprintendenza ABAP») e dal servizio V della DG ABAP, la medesima soprintendenza provvedesse all'avvio del procedimento di notevole interesse pubblico per l'area territoriale sopra citata;

Vista la nota protocollo n. 17305 del 9 luglio 2019 con la quale la Soprintendenza ABAP ha trasmesso alla Regione Toscana la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 42/2004, per acquisirne il parere, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

Preso atto che la Regione Toscana non ha inviato il proprio parere in riscontro alla suddetta nota della Soprintendenza ABAP, entro il termine di trenta giorni come previsto dall'articolo 138, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la Soprintendenza ABAP ha provveduto, con nota protocollo n. 21979 dell'11 settembre 2019, a dare avvio al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della «Zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano a Dofana e di Santa Maria a Dofana» in comune di Castelnuovo Berardenga (SI), trasmettendo tutta la documentazione al Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) per la pubblicazione della documentazione stessa all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, dandone contestualmente notizia alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena;

Considerato che la proposta, con relativa planimetria, è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in data 16 settembre 2019 per i successivi novanta giorni, ai sensi dell'art. 139 comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che ai sensi dell'articolo 139, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, dell'avvenuta proposta è stata data notizia sul quotidiano nazionale «La Nazione» e sul quotidiano locale «Corriere di Siena» in data 14 settembre 2019 e sul quotidiano «Economia» in data 15 settembre 2019;

Viste le osservazioni presentate dai soggetti interessati, in numero di dodici, entro i termini di cui dell'articolo 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerate le controdeduzioni alle osservazioni inoltrate dalla Regione Toscana e dagli altri soggetti interessati, rese ai sensi dell'articolo 139 comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, come predisposte dalla Soprintendenza ABAP con nota protocollo 3771 del 13 febbraio 2020 che forma parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che, in esito dell'esame istruttorio di tutte le osservazioni pervenute, la Soprintendenza ABAP, nel confermare la validità del perimetro individuato, delle motivazioni e delle norme d'uso, in accordo con il servizio V della D.G. ABAP, ha ritenuto comunque opportuno integrare e affinare la disciplina d'uso relativamente ad alcuni elementi emersi dall'analisi dei contributi acquisiti e ritenuti meritevoli di approfondimento, anche nell'ottica di una migliore definizione delle prescrizioni ad essi relative;

Considerato che il segretario regionale per la Toscana, con nota protocollo 1222 del 10 febbraio 2020, ha chiesto alla D.G. APAB di adottare; in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *u)* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico in questione;

Preso atto della richiesta di cui sopra, la D.G. ABAP ha informato il segretario generale del MiBACT, con nota protocollo n. 9335 dell'11 marzo 2020 che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, la medesima avrebbe predisposto, in via sostitutiva, il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico indicato in oggetto, per la relativa adozione e successiva pubblicazione;

Considerato che la D.G. ABAP ha inoltrato, all'esame del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, con relazione protocollo n. 6358 del 18 febbraio 2020, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico sopra indicata, al fine di acquisirne il relativo parere consultivo, precisando che:

molte delle osservazioni pervenute contestano la proposta di vincolo, ritenendo che:

essa determini «una cristallizzazione dello stato dei luoghi, vietando qualsiasi forma di nuova edificazione»,

le norme vietano qualsiasi movimento di terra ad una profondità superiore a 30 cm [...] Sarebbe impossibile effettuare le lavorazioni principali senza chiedere il nulla osta archeologico della Soprintendenza (...)».

Considerato che la Soprintendenza ABAP ha ritenuto di poter accogliere parzialmente le suddette osservazioni, la D.G. ABAP ha proposto in prima approssimazione al Comitato:

di inserire, alla fine dell'ultimo capoverso del punto 2.2 dell'art. 2 «Edifici rurali» (Parte III - Tutela e valorizzazione), la seguente disposizione:

«Sono altresì consentiti limitati ampliamenti degli edifici rurali di realizzazione recente fino ad un massimo di 15 mq e con altezza non superiore a 7 ml. alla gronda. I volumi derivanti da detti ampliamenti non potranno comunque superare in altezza i volumi esistenti e dovranno essere realizzati in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; dovranno essere assicurati la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento»;
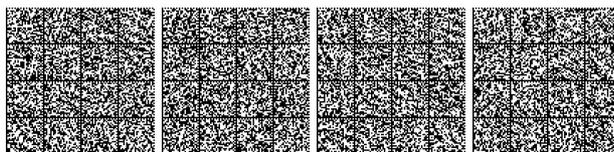
di modificare il punto 2.6 «Paesaggio agrario» dell'art. 2 «Struttura antropica» (Parte III - Tutela e valorizzazione) come di seguito evidenziato (in neretto le parti aggiunte):

2.6 Paesaggio agrario

«Gli interventi che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:

sia garantito l'assetto idrogeologico e la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico-agraria di particolare interesse storico e/o paesaggistico riconosciute (terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali), e si inseriscano nel contesto paesaggistico agrario secondo principi di coerenza (forma, proporzioni e orientamento);

sia garantita la continuità della viabilità interpoderale, sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale;

sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione riparlale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);

siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'alterazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.

Non sono ammessi interventi di:

sostituzione edilizia con spostamento di cubature fra i vari lotti;

nuova edificazione, ad eccezione degli annessi agricoli necessari alla conduzione delle attività agricole, laddove non vi è possibilità di recupero di volumi esistenti.

L'edificazione di nuovi annessi agricoli è consentita da parte delle aziende agricole che raggiungono le superfici fondiarie minime *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, elencate all'art. 5 del decreto del Presidente della giunta della Regione Toscana n. 63/R del 25 agosto 2016, così come vigente alla data del presente provvedimento, con le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sul pari a 0,002 mq/mq per le superfici fondiarie minime *a)*;

Sul pari a 0,001 mq/mq per le superfici fondiarie minime *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*.

Ai fini del raggiungimento delle superfici fondiarie minime previste dalla normativa, non è consentito computare particelle di terreno non contigue.

I nuovi annessi agricoli, di altezza massima non superiore a ml 7, dovranno essere realizzati in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; dovranno essere assicurati la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento.

I nuovi fabbricati andranno localizzati preferibilmente in aderenza o in prossimità degli insediamenti esistenti, onde evitare ulteriori fenomeni di intrusione e frammentazione dei luoghi, nonché consumo di suolo produttivo; dovranno altresì avere rapporti dimensionali tali da rispettare le regole di aggregazione dei nuclei già esistenti. Nel caso di nuova costruzione non in aderenza a insediamenti esistenti, la stessa andrà collocata in modo coerente con gli orientamenti e gli allineamenti prevalenti che caratterizzano storicamente la morfologia del paesaggio agrario, alle varie scale, e comunque adattandola alla orografia del terreno evitando riporti di terra e sbancamenti e salvaguardando attentamente le visuali panoramiche e i rapporti di intervisibilità.

Non è consentito il passaggio dalla funzione di annesso agricolo esistente verso la funzione residenziale. Sentieri, viabilità interpoderale, viabilità e spazi di sosta all'interno dei fondi dovranno essere realizzati con materiali permeabili drenanti coerenti con il contesto locale, preferibilmente in terra battuta stabilizzata. In ogni caso non è ammesso l'utilizzo di asfalto, battuto di cemento, o altri materiali artificiali non coerenti con la tradizione dei luoghi. È comunque d'obbligo la conservazione delle pavimentazioni storico-tradizionali ancora esistenti».

di modificare il punto 2.4 «Siti arche.ologici» dell'art. 2 sostituendo il termine «30 cm» con «1 metro»;

Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio, reso ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 6 della seduta del 6 marzo 2020, protocollo n. 9781 del 13 marzo 2020;

Considerato che il Comitato tecnico scientifico per il paesaggio con il suddetto parere ha ritenuto condivisibile la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in questione, con le modifiche alla parte III articolo 2, punti 2.4 siti archeologici e 2.6 paesaggio agrario proposte dalla DG ABAP, con la sottoindicata precisazione:

«Alla parte III - Tutela e valorizzazione, art. 2 punto 2.6 paesaggio agrario, il sesto capoverso dovrà essere così sostituito:

i nuovi fabbricati andranno localizzati preferibilmente in prossimità degli insediamenti esistenti o all'interno del loro resede, onde evitare ulteriori fenomeni di intrusione e frammentazione dei luoghi, nonché consumo di suolo produttivo; gli stessi dovranno altresì avere rapporti dimensionali tali da rispettare le regole di aggregazione dei nuclei già esistenti. Nel caso di nuova costruzione non in prossimità a insediamenti esistenti, la stessa andrà collocata in modo coerente con gli orientamenti e gli allineamenti prevalenti che caratterizzano storicamente la morfologia del paesaggio agrario, alle varie scale, e comunque adattandola alla orografia del terreno evitando riporti di terra e sbancamenti e salvaguardando attentamente le visuali panoramiche e i rapporti di intervisibilità»;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come indicata nella allegata planimetria, si estende dal punto di attraversamento della superstrada Siena-Bettolle (Strada statale 715, E78) sull'Arbia, risalendo la sponda sinistra del fiume, il perimetro dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico raggiunge il Ponte di attraversamento della strada comunale di Pieve a Bozzone (coordinate 43.3260738, 11.4236214).

Il perimetro prosegue sul margine meridionale della strada comunale di Pieve a Bozzone fino alla confluenza con la strada campestre s/n (coordinate 43.3232667, 11.4282412), procede verso nord, sul margine occidentale del bosco fino al margine dell'abitato moderno di Montaperti (coordinate 43.3258979, 11.4299397). Esclude tutto centro abitato di
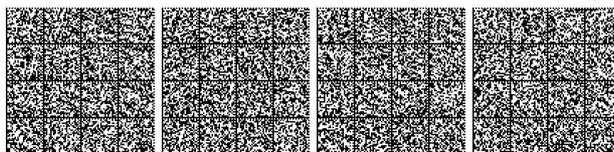
Montaperti e procede fino al ciglio del bosco, includendo la sommità del Podere Pancolaccio (via Castelletto di Pancole). Il limite procede sul ciglio della scarpata e del bosco fino ad includere l'area di Podere Caspreno (coordinate 43.3353840, 11.4272773, margine settentrionale). Il perimetro del vincolo prosegue sul limite tra i fogli 143 e 159 e percorre un tratto della SP 111/a (margine sud occidentale, limite tra i fogli catastali 144 e 159).

Il perimetro prosegue per 3.2 km lungo il margine meridionale della strada comunale dell'Antica Malena fino all'incrocio con la strada campestre (coordinate 43.3346131, 11.4670692), e di qui, lungo il limite tra i fogli catastali 162 e 163, all'attraversamento del Borro Sorrione.

Il perimetro procede quindi sul margine settentrionale del Borro Sorrione fino alla confluenza con il fosso s/n (coordinate 43.3254552, 11.4502189). Il margine prosegue sul limite tra i fogli catastali 161 e 175 fino alla strada campestre di Podere Boscarelli, percorsa a sud per 500 metri fino al Poggione (limite tra i fogli catastali 174, 175 e 176). Dal punto di congiunzione dei tre fogli catastali, il perimetro segue il piccolo fosso s/n fino alla strada campestre di Montaperti (coordinate 43.3131852, 11.4466576). Di qui percorre il tratto meridionale del Borro dell'Amo, fino al ponte di attraversamento della strada campestre (coordinate 43.3129054, 11.4527602), risale la strada campestre del Banditone (limite tra i fogli catastali 188 e 189), fino a discendere al punto di congiunzione con la strada statale E78 (coordinate 43.3071391, 11.4473308). Il perimetro, infine, coincide con il margine settentrionale della strada stratale E78.

L'area interessata dal vincolo ricade nel territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), a sud ovest del capoluogo di provincia e ricopre una superficie di circa 910 ettari.

Per quanto attiene gli aspetti morfologici il territorio oggetto di vincolo presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche tipiche delle colline di Siena, a confine con il territorio chiantigiano ed è contraddistinto dall'ampia valle ricompresa tra il torrente Arbia ed il fosso del Malena, a margine del quale spicca il rilevato di Monteapertaccio ed il basso promontorio di Dofana. Il mosaico agrario è interrotto da piccoli tratti di superficie boscata ed il paesaggio delle crete inizia ad aprirsi verso il Chianti.

Dall'analisi complessiva delle componenti paesaggistiche, archeologiche, simboliche e *latu sensu* monumentali dell'area in questione emerge quanto segue:

la presenza umana è segnalata da un'alta concentrazione di materiali sin dal Paleolitico inferiore, ma si manifesta nella propria eccezionalità in epoca etrusca irraggiandosi dalla confluenza tra l'Arbia e il Malena:

l'elemento saliente che ne qualifica la valenza sacra sono i grandi tumuli funerari (tra cui Montapertaccio); in epoca arcaica e ellenistica la frequentazione legata a specifiche devozioni ha uno dei fulcri nell'area sacra in corrispondenza dell'attuale complesso di Sant'Ansano a Dofana;

subito dopo lo spopolamento del territorio in fase tardoantica, Sant'Ansano riafferma, come confermano le emergenze archeologiche e documentarie, la propria funzione di spicco lungo il tracciato viario. Il sito ha una intensa connotazione martiriale, testimoniata dall'edificio ottagono dove la tradizione ambienta il *dies* natalis del santo evangelizzatore di Siena, il luogo si identifica con le radici della Sena christiana.

le valenze dell'area non sono estranee alle tradizioni inerenti la Battaglia di Montaperti (1260), ovvero alla vittoria dei senesi e delle truppe ghibelline contro quelle fiorentine e guelfe. Benché le fonti - indirette - e le emergenze materiali non consentano di delimitare in modo univoco il teatro della battaglia, esso è identificato, nella tradizione popolare (il luogo fausto ai senesi) come in quella culta (Dante, Inf. X, 85), con i campi attraversati dall'Arbia e dai suoi affluenti di sinistra (Malena e Biena). L'ambito è dominato dalla piramide eretta sul colle/tumulo di Montapertaccio: per volontà testamentaria di Guido Chigi-Saracini (1965) l'area costituisce proprietà indivisa tra le Contrade, che esprimono la propria potestà per il tramite del Magistrato. Tale peculiarità giuridica ribadisce l'eccezionalità e la forte connotazione identitaria del sito nel suo complesso;

l'insediamento rurale è caratterizzato da un assetto poderale rarefatto, secondo il tipico ordine del «latifondo mezzadrile», con poderi localizzati con accuratezza sul colmo dei poggi per motivi di stabilità;

Considerato che all'interno della zona in oggetto, come riportato nella nota della Soprintendenza ABAP (protocollo 21979 dell'11 settembre 2019), sono stati dichiarati di interesse culturale, con decreti emessi in data 17 luglio 2019 dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale, la cappella di Sant'Ansano a Dofana e il Monumento e Colle della battaglia di Monteaperti. Per la chiesa di Sant'Ansano a Dofana è stato avviato il procedimento amministrativo di verifica d'ufficio dell'interesse culturale;

Considerato che i beni culturali sopraindicati sono imprescindibilmente connessi al contesto paesaggistico e che la zona è caratterizzata dalla presenza diffusa e dall'interrelazione di ulteriori emergenze di notevole valore archeologico, architettonico, storico, demoetnoantropologico e identitario, nonché di architetture rurali afferenti alla tradizione costruttiva tradizionale. Un territorio pertanto la cui nota essenziale e significante è la spontanea concordanza e fusione fra espressioni della natura e quelle legate alla presenza dell'uomo già dall'età preistorica.

Considerato che il paesaggio agrario è di grande valore percettivo, testimoniale, ambientale, caratterizzato da una relazione stretta e strutturante tra sistema insediativo storico e tessuto dei coltivi, leggibile a più scale da quella delle numerosissime ville-fattoria presenti in questa parte di Castelnuovo Berardenga - come fulcri organizzatori del paesaggio agrario -, a quella delle case coloniche collocate ognuna sul proprio podere.

Ritenuto pertanto che, per i motivi sopraesposti, sulla base di quanto indicato nel documento «Relazione e disciplina d'uso» (ALL. *A)*, elaborato congiuntamente dalla Soprintendenza ABAP e dal Servizio V della D.G. ABAP, l'ambito in questione abbia le caratteristiche proprie del complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale nonché un notevole valore percettivo, valori questi riconducibili alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e che è opportuno espungere dalla presente dichiarazione la lettera *a)* del suddetto art. 136 (le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali);

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi
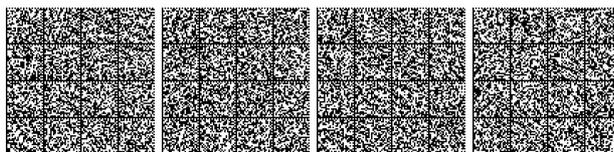
nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004 riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi;

Decreta:

la zona comprendente i siti di Monteaperti, di Sant'Ansano, di Santa Maria a Dofana nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI) è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell' articolo 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed è sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato decreto legislativo.

Nella zona predetta, dichiarata di notevole interesse pubblico, vige ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del decreo legislativo n. 42/2004 la disciplina d'uso contenuta nell'Allegato A - «Relazione e disciplina d'uso», parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del Piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del medesimo decreto e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del succitato piano.

Costituisce parte integrante del presente decreto la seguente documentazione:

1. Allegato A - Relazione e disciplina d'uso;
2. Allegato B - Perimetrazione;
3. Allegato C - Documentazione fotografica;
4. Allegato D - Controdeduzioni alle osservazioni, nota protocollo n. 3771 del 13 febbraio 2020.

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza ABAP per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, provvederà alla trasmissione al Comune di Castelnuovo Berardenga del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del suddetto comune, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza ABAP per le Province di Siena Grosseto e Arezzo vigilerà sull'adempimento da parte del comune interessato, dandone comunicazione alla direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo competente per territorio, a norma del decreto legislativo n. 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 17 marzo 2020

Il direttore generale: GALLONI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo all'indirizzo www.beniculturali.it nella sezione Avvisi e Circolari www.beniculturali.it/avvisi e in Amministrazione Trasparente e sul sito web della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo all'indirizzo hup://www.sabap-siena.beniculturali.it

20A01864

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 marzo 2020.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali con uso consolidato per il trattamento dei tumori solidi nell'adulto erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, in relazione ai medicinali cisplatino, oxaliplatino, mitomicina C, doxorubicina, paclitaxel e docetaxel (allegato 1). (Determina n. 34226).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia,
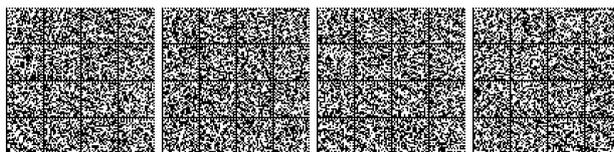
dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la lista costituente l'allegato 1 relativo ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto;

Considerati i dati di efficacia e sicurezza presenti in letteratura nonché l'uso consolidato nella pratica clinica dei medicinali CISPLATINO, OXALIPLATINO, MITOMICINA C, DOXORUBICINA, PACLITAXEL e DOCETAXEL, somministrati per via intraperitoneale ipertermica intraoperatoria in associazione ad interventi di chirurgia citoriduttiva, per il trattamento del mesotelioma peritoneale e dello pseudomixoma peritoneale;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i pazienti affetti da mesotelioma peritoneale e da pseudomixoma peritoneale;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12, 13 e 14 febbraio 2020 - stralcio verbale n. 19;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare l'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, con l'aggiunta relativamente ai medicinali «Cisplatino», «Oxaliplatino», «Mitomicina C», «Doxorubicina», «Paclitaxel» e «Docetaxel» della seguente indicazione: «somministrazione intraperitoneale ipertermica intraoperatoria associata ad interventi di chirurgia citoriduttiva nel trattamento del mesotelioma peritoneale e dello pseudomixoma peritoneale»;

Determina:

Art. 1.

L'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, inclusi nella lista costituente l'allegato 1 relativo all'uso consolidato di farmaci per il trattamento dei tumori solidi nell'adulto, citato in premessa, è aggiornato per i medicinali CISPLATINO, OXALIPLATINO, MITOMICINA C, DOXORUBICINA, PACLITAXEL e DOCETAXEL con l'inserimento della seguente indicazione terapeutica: «somministrazione intraperitoneale ipertermica intraoperatoria associata ad interventi di chirurgia citoriduttiva nel trattamento del mesotelioma peritoneale e dello pseudomixoma peritoneale».

Art. 2.

1. I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazione riportate nel medesimo elenco.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

20A01861
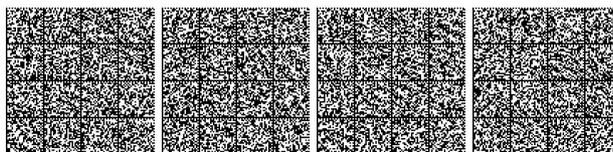
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 novembre 2019.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Torino-Venezia. Tratta Brescia-Verona nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest. Approvazione del progetto preliminare CUP (F81H91000000008). (Delibera n. 69/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il nuovo «Piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2002 - Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'Allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare:

1) la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443 del 2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e visti in particolare gli articoli 165 e 183;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice antimafia» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli
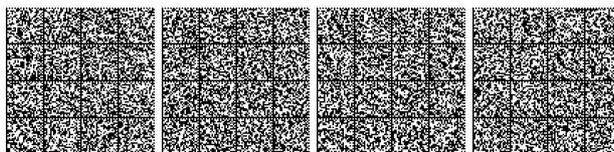
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)* del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;

2) la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 2011;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 2015 - Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nella infrastruttura «Asse ferroviario Corridoio 5 Lyon-Kiev», l'intervento del «Nodo Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) di Verona»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

1) l'art. 59, comma 1-*bis*, che prevede che le stazioni appaltanti possano «ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»;

2) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

3) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

4) l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

5) l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

6) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

7) l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

7.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

7.2) per gli interventi ricompresi tra le grandi opere già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impat-

to ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
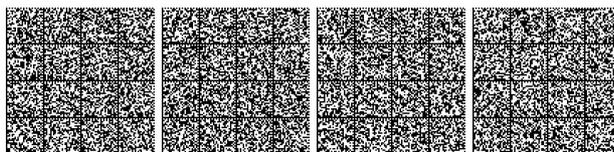
7.3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 2019, con la quale è stato modificato il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 2012;

Viste le delibere 5 dicembre 2003, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 2004, 18 marzo 2005, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 2005, 5 aprile 2007, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 2007, 8 maggio 2009, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 2009, 22 settembre 2009, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2010, 18 novembre 2010, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 2011, 6 dicembre 2011, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 2012, errata corrige n. 59 del 10 marzo 2012, 6 dicembre 2011, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 2012, 20 gennaio 2012, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 2012, 11 gennaio 2012, n. 126, pubblicata nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 2013, 2 agosto 2013, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 2014, 1° maggio 2016, n. 22, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 2016, 10 luglio 2017, n. 42, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 2018, nonché la delibera in data odierna, n. 68, in corso di perfezionamento, con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha assunto altre decisioni concernenti l'infrastruttura «Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona»;

Vista la nota 22 ottobre 2019, n. 40581, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia. Tratta Brescia-Verona - Nodo AV/AC di Verona: ingresso Ovest» ed ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 6 novembre 2019, n. 477283, con la quale la Regione del Veneto, Direzione infrastrutture e trasporti ha trasmesso la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2019, n. 1634, con la quale si esprime - tra l'altro - il parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento in esame;

Vista la nota 15 novembre 2019, n. 7126, con la quale il MIT, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ha trasmesso la documentazione istruttoria integrativa;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico e procedurale

1) l'art. 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato la revoca delle convenzioni, tra Treno Alta Velocità S.p.A. (TAV S.p.A.) e i contraenti generali, disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendo la titolarità delle convenzioni, originariamente prevista in capo a TAV S.p.A., a RFI S.p.A. e al *General contractor* «Consorzio Cepav Due - Consorzio Eni per l'Alta Velocità»;

2) ai sensi del medesimo art. 12 il *General contractor* è nuovamente divenuto il titolare della Convenzione per la progettazione e la realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona del 15 ottobre 1991, mentre RFI S.p.A. mantiene il ruolo di soggetto aggiudicatore;

3) questo Comitato, con la delibera n. 120 del 2003, ha approvato il progetto preliminare della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, parte del sistema ferroviario italiano ad alta velocità/alta capacità, incluso nel corridoio TEN-T Mediterraneo e in particolare nella sezione italiana Torino-Milano-Venezia-Trieste di detto corridoio;

4) questo Comitato, con la delibera 31 gennaio 2008, n. 10, ha approvato il progetto preliminare dell'intero Nodo AV/AC di Verona, tuttavia la delibera non è stata registrata dalla Corte dei conti che ha ricusato il visto con la deliberazione n. 18 del 13 novembre 2008, sostanzialmente per la mancanza di coperture finanziarie;

5) questo Comitato, con la delibera n. 81 del 2009, ha approvato il progetto definitivo della Tratta funzionale Treviglio-Brescia della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona ed ha successivamente autorizzato, previo finanziamento, la realizzazione dei relativi lotti costruttivi non funzionali, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), c.d. norma sui lotti costruttivi, con le delibere n. 85 del 2010 (Primo lotto costruttivo) e n. 83 del 2011 (Secondo lotto costruttivo);

6) questo Comitato, con la delibera n. 42 del 2017, ha approvato il progetto definitivo della Tratta AV/AC Brescia-Verona: lotto funzionale Brescia Est-Verona con un costo complessivo di 2.499 milioni di euro ed ha autorizzato, ai sensi della citata norma sui lotti costruttivi, la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi non funzionali, autorizzando l'avvio della realizzazione del Primo lotto costruttivo, di importo pari a 1.892 milioni di euro, con l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera;

7) con l'emanazione della legge che ha introdotto la Brescia-Verona-Padova tra quelle opere da realizzare per lotti costruttivi, il progetto complessivo del Nodo AV/AC di Verona è stato articolato in due progetti funzionali, e cioè il progetto del «Nodo di Verona Est», che consente l'ingresso a Verona della Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova, e il progetto del «Nodo di Verona Ovest», che consente l'ingresso a Verona della Tratta Brescia-Verona della Linea AV/AC Milano-Verona;
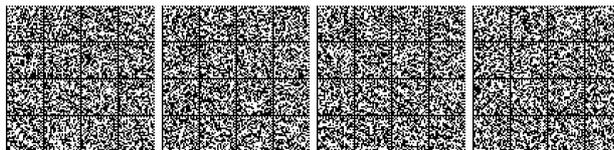
8) è ora sottoposto alla valutazione di questo Comitato il progetto preliminare del Nodo di Verona Ovest, rinviando la parte del Nodo di Verona Est, funzionalmente indipendente, alle decisioni che saranno assunte sulla Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova;

9) l'intervento in esame ricade nel Corridoio della rete centrale della TEN-T denominato «Mediterraneo» e si colloca sull'allineamento Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-Verona-Padova-Venezia-Ravenna/Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest;

10) il progetto si sviluppa in prevalente affiancamento all'attuale linea storica Milano-Venezia, ha inizio alla progressiva chilometrica 140+779 della Tratta AV/AC Brescia-Verona, circa centocinquanta metri ad ovest dell'intersezione con l'Autostrada A22, e termina alla progressiva chilometrica 148+580 della linea esistente Milano-Venezia;

11) i principali interventi presenti nel progetto preliminare in esame sono i seguenti:

11.1) rilocazione su nuova sede dei binari della linea storica Milano-Venezia, dalla progressiva chilometrica 141+548 alla progressiva chilometrica 145+800, finalizzata a creare gli spazi necessari alla costruzione dei binari AV/AC;

11.2) realizzazione di due nuovi binari AV/AC nel tratto compreso tra l'Autostrada A22 e la «radice» ovest di Verona Porta Nuova, dalla progressiva chilometrica 140+541 alla progressiva chilometrica 144+142 della nuova linea AV/AC Milano-Venezia, sul sedime della linea storica Milano-Venezia;

11.3) realizzazione di due nuovi binari concernenti l'Interconnessione merci di Verona, nel tratto compreso tra l'Autostrada A22 e l'innesto sulla linea del Brennero, per una lunghezza di circa 3,3 km, esclusa la realizzazione del bivio di interconnessione, compresa nel progetto di «linea AC»;

11.4) razionalizzazione e potenziamento della stazione di Verona Porta Nuova;

11.5) realizzazione di una nuova sottostazione elettrica (SSE), con dismissione dell'attuale sottostazione localizzata nel quartiere Santa Lucia, e costruzione di nuovi tratti di elettrodotto di linea primaria funzionali alla nuova sottostazione;

11.6) conseguenti adeguamenti/potenziamenti tecnologici per la gestione e le modifiche agli impianti di segnalamento esistenti e per la gestione degli impianti di nuova realizzazione;

12) in particolare la nuova linea storica Milano-Venezia lascia il sedime dell'attuale linea storica poco dopo il cavalcavia dell'Autostrada A22, si posiziona a nord dell'attuale sedime e si sviluppa parallelamente ad esso con alcuni sovrappassi (collegamento tra la linea indipendente merci e il Quadrante Europa e raccordo tra l'Indipendente merci e Verona Scalo), per confluire poi sugli attuali binari della linea Verona-Brennero e proseguire fino alla stazione di Verona Porta Nuova dove entra sui binari 1 e 3, gli stessi della linea Verona-Brennero;

13) la nuova linea AV/AC inizia in prossimità del cavalcavia dell'Autostrada A22, prosegue verso est in prossimità del sedime dell'attuale linea storica per confluire sulla medesima alla progressiva chilometrica 145 della stessa;

14) la linea indipendente merci inizia come le altre in prossimità del cavalcavia dell'Autostrada A22, è posizionata a nord della linea storica e della linea AV/AC e confluisce alla progressiva chilometrica 5+296 sull'attuale raccordo merci bivio San Massimo-bivio Fenilone;

15) il raccordo tra linea indipendente merci e Verona Porta Nuova parte dalla progressiva chilometrica 4+360 circa della linea indipendente merci, sottopassa la linea storica e la linea AV/AC per confluire al nuovo bivio Fenilone, da cui si allaccia al raccordo esistente tra bivio Fenilone e Verona Scalo Porta Nuova;

16) il progetto prevede la sostituzione del sovrappasso esistente della linea Bologna-Verona sulle linee Brennero-Verona e Quadrante Europa-Verona, mediante costruzione di un nuovo viadotto (viadotto Bologna);

17) il progetto prevede la realizzazione di cinque nuovi fabbricati tecnologici (una sottostazione elettrica, quattro apparati centrali computerizzati, una cabina «TE»), opere di mitigazione acustica per un'estensione pari a 5.238 metri e impianti tecnologici;

18) gli elaborati del progetto preliminare includono un piano di utilizzo dei materiali di scavo (PUT) redatto secondo le indicazioni del decreto ministeriale del 10 agosto 2012, n. 161, «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo»;

19) l'intervento è articolato in quattro macrofasi realizzative:

19.1) la prima fase prevede la realizzazione del collegamento merci verso San Massimo (linea indipendente merci) e la variante provvisoria della linea storica sulla nuova sede rilocata;

19.2) la seconda prevede l'attivazione completa della suddetta variante alla linea storica;

19.3) la terza è finalizzata al completamento delle opere relative alla nuova linea AV/AC fino all'inserimento, peraltro provvisorio in attesa della completa realizzazione del Nodo AV/AC di Verona, sui binari IV e VI della stazione di Porta Nuova;

19.4) la quarta fase prevede la realizzazione degli interventi in stazione di Verona Porta Nuova e risulta slegata funzionalmente dalle tre precedenti;

20) la realizzazione delle opere è basata su un'organizzazione dei lavori che prevede l'impiego di un'area con funzioni logistiche (campo base), sei macrocantieri operativi con compiti industriali, vari cantieri ausiliari (aree tecniche);

21) il soggetto aggiudicatore, con nota 11 maggio 2016, n. 945, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in ragione del periodo transitorio previsto dall'art. 216 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha trasmesso il progetto preliminare al MIT ed alle amministrazioni interessate, ai soggetti gestori delle interferenze nonché alle amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni;

22) in data 18 ottobre 2016 sono stati pubblicati gli avvisi dell'avvenuto deposito della documentazione progettuale sui quotidiani «La Repubblica», a diffusione nazionale, e «L'Arena», a diffusione locale;

23) la Conferenza di servizi è stata convocata per il giorno 21 dicembre 2016;

24) in data 17 maggio 2017 sono stati pubblicati gli avvisi relativi al deposito della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (CTVIA) sui quotidiani «La Repubblica» e «L'Arena»;

25) la Regione del Veneto, con delibera di Giunta 14 novembre 2017, n. 1835, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai fini della compatibilità ambientale sul progetto preliminare per gli interventi ivi previsti;

26) la CTVIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il parere n. 2543 del 27 ottobre 2017:

26.1) si è espressa in riferimento al Piano di utilizzo delle terre affinché il proponente provveda ad una revisione del Piano stesso secondo quanto indicato in apposite prescrizioni;

26.2) ha espresso parere positivo ai fini della compatibilità ambientale, tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni della Regione del Veneto, fatte salve tutte le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche in sede europea, all'atto della nuova fase progettuale, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni indicate, con la precisazione che, qualora gli esiti degli approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base del parere stesso, si dovrà procedere alla ripubblicazione delle parti del progetto interessate dalle variazioni;

27) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota 21 novembre 2017, n. 27459, ha trasmesso il suddetto parere n. 2543 della CTVIA al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

28) la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nell'ambito della procedura per la definizione del parere tecnico-istruttorio del Ministero dei beni e delle attività culturali, sulla base degli elementi disponibili e alla luce dello studio eseguito ai sensi dell'art. 25 «Verifica preventiva dell'interesse archeologico» del decreto legislativo n. 50 del 2016 e al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, ha ritenuto necessaria la realizzazione di alcuni interventi di approfondimento sul terreno secondo i commi 8 e seguenti dello stesso art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

29) la stessa Soprintendenza, a seguito del completamento dell'istrutttoria sulla documentazione integrativa prodotta su richiesta della CTVIA, ha espresso parere favorevole sull'intervento, subordinato all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni in fase di *ante operam*:

29.1) sulla base degli elementi disponibili, considerato che lo studio eseguito *ex* art. 25, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non ha apportato elementi utili alla valutazione del rischio archeologico, onde acquisire maggiori elementi di valutazione, ha ritenuto necessaria, nelle successive fasi progettuali (definitiva/esecutiva), l'esecuzione di un'ulteriore campagna di ricognizione di superficie, seguita da una serie di attività geologiche, secondo i commi 8 e seguenti del menzionato articolo;

29.2) ha ritenuto necessaria la realizzazione di sondaggi/trincee, da effettuare con l'assistenza di archeologi professionisti, secondo un piano da elaborare sulla base delle indicazioni concordate con la Soprintendenza; ritenendo già possibile sin d'ora prescrivere che alcuni sondaggi dovranno certamente essere posizionati in prossimità della via Postumia e del Forte Fenilone; in ogni caso la rimozione del terreno arativo dovrà avvenire tramite ruspa con benna liscia e procedendo per tagli orizzontali;

29.3) carotaggi archeologici, da eseguirsi in aggiunta ai carotaggi già realizzati o che si prevede di realizzare a scopo geognostico e ambientale, il più vicino possibile alla linea del tracciato, secondo campionature e frequenza da stabilire con un piano concordato con questa Soprintendenza;

29.4) all'esito dei risultati della fase di indagini sul progetto preliminare la Soprintendenza ha manifestato, come di regola effettua in fase di preliminare, la necessità di ulteriori approfondimenti da svolgere nelle successive fasi progettuali;

30) il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 22 gennaio 2018, n. 1909, ha formulato parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto preliminare in esame, con prescrizioni;

31) la Regione del Veneto, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1634 del 5 novembre 2019, ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento «Linea AV/AC Torino-Venezia - Tratta Brescia-Verona. Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest»;

32) hanno espresso pareri il MIT, direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, il Ministero della difesa, i Comuni di Verona e di Sona;

33) con riferimento alla interferenza dell'intervento in esame con l'Autostrada del Brennero A22 il MIT, direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ha evidenziato la necessità di stipulare, preventivamente rispetto all'inizio dei lavori, un atto convenzionale con la società concessionaria teso a disciplinare gli aspetti economici, patrimoniali e gestionali derivanti dall'interferenza in argomento;

34) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 9 marzo 2018, ha espresso il proprio parere n. 72 del 2017 sul progetto all'esame, precisando che il progetto «debba essere rivisto, modificato e integrato nello sviluppo progettuale previsto dalla normativa vigente, sulla base delle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di cui ai considerato che precedono»;

35) il MIT ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare e da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate,
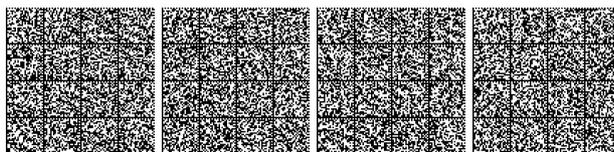
sotto l'aspetto attuativo:

1) il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, è individuato nella società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A);

2) il CUP indicato per l'intervento è F81H91000000008, CUP che per altro si riferisce alla «realizzazione tratta Brescia-Verona e interventi relativi all'ingresso urbano a Verona» ed è unico per entrambi gli interventi «Tratta AV/AC Brescia-Verona. Lotto funzionale Brescia Est-Verona», di cui alla delibera n. 68 del 2019, adottata in data odierna, e «Nodo AV/AC di Verona Ovest», di cui alla presente delibera;

3) il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento allegato alla documentazione istruttoria è limitato alla sola fase di esecuzione e riporta la durata delle singole sotto-fasi. In particolare sono previsti trecentosettantotto giorni per la fase uno, centottanta giorni per la fase due, trecentoventisei giorni per la fase tre, mentre la fase quattro, funzionalmente indipendente dalle prime tre fasi ha una durata di novecentoventinove giorni;

4) la durata complessiva delle fasi esecutive, compresa la consegna dei lavori e le attività propedeutiche alla costruzione, è pari a millesessantadue giorni (circa tre anni),

sotto l'aspetto finanziario:

1) il costo a vita intera stimato nel progetto preliminare del Nodo di Verona: ingresso Ovest è pari a 375,85 milioni di euro;

2) l'articolazione del costo riportata nella relazione istruttoria del MIT è la seguente:

Tabella 1

Voce	Importo (in milioni di euro)
Opere civile	168,85
Sovrastruttura ferroviaria	21,75
Impianti tecnologici	85,91
Sub-totale lavorazioni	276,51
Oneri per la sicurezza	4,21
Progettazione	9,91
Opere di ristoro socio-ambientali	4,92
Contributi di legge	1,14
Direzione lavori	14,60
Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera	5,00
Acquisizione aree	24,99
Imprevisti	27,20
Spese generali del committente	7,37
Sub-totale somme a disposizione	95,13
Totale	375,85

2) il costo stimato per l'accoglimento delle prescrizioni, scaturito dalla disamina dei pareri operata dal MIT, è pari a 24,93 milioni di euro, di cui 14,01 milioni di euro per la risoluzione dell'interferenza con l'Autostrada A22;

3) il costo del progetto preliminare in esame include la realizzazione del «nuovo impianto ACC [Apparato centrale computerizzato] di Verona Porta Nuova», in sostituzione dell'esistente «impianto ACEI»;

4) in considerazione del prolungamento dell'*iter* di approvazione del progetto preliminare in esame, RFI S.p.A, ha ritenuto necessario avviare un nuovo progetto di investimento per l'attivazione anticipata del suddetto «ACC», al fine di migliorare gli *standard* di sicurezza, le potenzialità e l'efficienza della stazione di Verona Porta Nuova, anche in considerazione dell'introduzione del «sistema ERTMS [*European railway traffic management system*]»;

5) la realizzazione del «nuovo impianto ACC di Verona Porta Nuova» è stata inclusa nel progetto di investimento del Contratto di programma 2017-2021 «P057A Adeguamento prestazionale Corridoio TEN-T Mediterraneo 1° fase», finanziato con le risorse del medesimo Contratto;

6) di conseguenza nel progetto preliminare in esame è stato stralciato l'impianto dell'«ACC» di Verona Porta Nuova, con contestuale riduzione del costo complessivo dell'intervento di circa 26 milioni di euro;

7) pertanto, tenuto conto del maggiore costo dovuto all'accoglimento delle prescrizioni (24,93 milioni di euro) e della riduzione di costo dovuta allo stralcio dell'impianto «ACC» (26 milioni di euro circa), il costo complessivo stimato dell'intervento resta confermato in 375,85 milioni di euro, con un residuo di circa 1,07 milioni di euro, rispetto al costo iniziale;

8) il costo stimato per le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale dell'intervento è stato stimato inizialmente in 4,92 milioni di euro;

9) il MIT, al fine di dare parziale accoglimento alle richieste degli enti locali per la realizzazione delle opere compensative ha ritenuto di destinare a queste ultime il sopra citato importo di 1,07 milioni di euro, portando il limite di spesa di cui all'art. 165, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a 5,99 milioni di euro, pari all'1,59 per cento del costo dell'intervento e rinviando alla fase della progettazione definitiva la definizione compiuta delle stesse opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale;

10) la copertura finanziaria dell'intervento è prevista a carico delle risorse del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra MIT e RFI S.p.A., dove, nel progetto di investimento ID0361 «Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona», è riportato il sottoprogetto Nodo di Verona Ovest con il costo di 376 milioni di euro, interamente finanziati;

11) con riferimento all'intera Tratta AV/AC Brescia-Verona il citato Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021, nella Tabella 2 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi - Classe f - Interventi da realizzare per lotti costruttivi, riporta i seguenti dati:

Tabella 2

Linea AV/AC Milano-Verona: Tratta Brescia-Verona	Costo (in milioni di euro)	Disponibilità	Fabbisogno
1º lotto funzionale Brescia-Est-Verona - 1º lotto costruttivo	1.892	1.892	0
1º lotto funzionale Brescia-Est-Verona - 2º lotto cotruttivo	607	607	0
Nodo di Verona Ovest	376	376	0
2º lotto funzionale Quadruplicamento in uscita da Brescia	555	0	555
Totale	3.430	2.875	555

Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1634 del 5 novembre 2019, la Regione del Veneto ha chiesto che la somma destinata alle «opere compensative», cioè le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera principale, sia garantita nella misura massima prevista dalla specifica normativa di settore, cioè pari al 2 per cento del costo complessivo dell'intervento;

Considerato che il MIT, con la citata nota n. 7126 del 15 novembre 2019, ha aderito alla richiesta della Regione del Veneto ed ha trasmesso il «quadro economico sintetico aggiornato» nel quale è stato rideterminato in 7,37 milioni di euro l'importo per opere di «ristoro socio-ambientali», come segue:

Tabella 3

Voce	Importo (in milioni di euro)
Opere civili	166,02
Sovrastruttura ferroviaria	21,75
Impianti tecnologici	62,67
Prescrizioni enti/amministrazioni in Conferenza di servizi	24,56
Sub-totale lavorazioni	275,00
Oneri per la sicurezza	4,19
Progettazione	9,91
Opere di ristoro socio-ambientali	7,37
Contributi di legge	1,14
Direzione lavori	14,60
Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera	5,00
Acquisizione aree	24,99
Imprevisti	26,28
Spese generali del committente	7,37
Sub-totale somme a disposizione	96,66
Totale	375,85

Considerato che la prescrizione n. 31 dell'allegato «Prescrizioni e raccomandazioni» prevede che, con riferimento alla risoluzione dell'interferenza con l'Autostrada A22 «si dovrà provvedere, preventivamente all'inizio dei lavori, a stipulare tra RFI, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzioni generali per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, e concessionaria autostradale un apposito atto convenzionale (...)» così come previsto in casi analoghi;
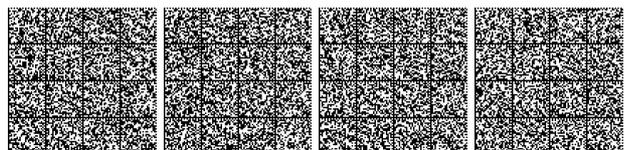
Ritenuto di anticipare la stipula della prevista convenzione alla fase della progettazione definitiva al fine di contenere al massimo i tempi di realizzazione dell'opera;

Ritenuto quindi di sostituire le parole «preventivamente all'inizio dei lavori» con le parole «prima dell'approvazione del progetto definitivo»;

Considerato che, con riferimento alla prescrizione n. 11 del parere della CTVIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contrassegnata dal n. 6 nell'allegato foglio condizioni del MIT, nella disamina dei pareri lo stesso MIT specifica che potrà essere recepita nel progetto esecutivo mentre nel foglio condizioni la inserisce tra le prescrizioni concernenti la progettazione definitiva, come peraltro indicato anche dalla CTVIA medesima e che la delibera dovrà chiarire in quale sede andrà ottemperata tale prescrizione;

Considerato che nel merito della verifica preventiva dell'interesse archeologico il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel parere n. 1909 del 22 gennaio 2018, ritiene che sulla base degli elementi disponibili non vi siano elementi utili alla valutazione del rischio archeologico e rinvia la conclusione di detta procedura agli esiti della esecuzione «in fase di progettazione definitiva/esecutiva» di una ulteriore campagna di ricognizione di superficie, seguita da una serie di attività archeologiche;

Considerato che la prescrizione n. 5 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pure se controdedotta positivamente dal MIT nella «Scheda di sintesi - esame dei pareri», non è stata riportata nel «foglio condizioni»;

Considerato che il CUP indicato nella relazione istruttoria per l'intervento (F81H91000000008) è relativo all'intervento «Realizzazione Tratta Brescia-Verona e interventi relativi all'ingresso urbano a Verona»;

Considerato che il suddetto CUP è unico per entrambi gli interventi «Tratta AV/AC Brescia-Verona. Lotto funzionale Brescia Est-Verona» e «Nodo AV/AC di Verona Ovest», entrambi sottoposti a questo Comitato nell'odierna seduta;

Considerato che, pur trattandosi di due fasi funzionali del progetto di investimento unitario relativo alla Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona, i singoli interventi hanno modalità di affidamento diverse, quadri economi distinti, e fasi realizzative non coincidenti e che dunque è necessario in sede di deliberazione distinguere i CUP dei due interventi, Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona e Nodo di Verona: ingresso Ovest;

Considerato che l'infrastruttura di cui sopra è ricompresa nella intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Considerato che con la delibera 6 agosto 2017, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 2018, questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti» tra il MIT e RFI S.p.A. e che, nella "Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi» del «Corridoio Mediterraneo», il medesimo Contratto di programma include l'intervento «Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona» articolato nei due lotti funzionali, «Tratta Brescia Est-Verona» e «Quadruplicamento in uscita da Brescia», e nel Nodo di Verona Ovest, con un costo complessivo di 3.430 milioni di euro, e con copertura finanziaria complessiva di 2.875 milioni di euro;

Considerato che il suddetto Contratto di programma è stato approvato con «decreto interministeriale MIT/MEF» 7 marzo 2019, n. 87, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2019 con il n. 1-1078;

Considerato che, con la delibera 24 luglio 2019, n. 37, attualmente all'esame della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, questo Comitato ha espresso parere sull'Aggiornamento 2018 e 2019 del «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti» tra il MIT e RFI S.p.A. e che, nella «Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi» del «Corridoio Mediterraneo», il medesimo Contratto di programma include l'intervento «Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona», articolato nei due lotti funzionali «Tratta Brescia Est-Verona» e «Quadruplicamento in uscita da Brescia», e nel «Nodo di Verona Ovest», con un costo complessivo di 3.430 milioni di euro, e con copertura finanziaria complessiva di 2.875 milioni di euro;

Considerato che il suddetto Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma 2017-2021 riporta il costo arrotondato dell'intervento, indicando il costo di 376 milioni di euro anziché l'importo di 375,85 milioni di euro riportato nei documenti della presente istruttoria;

Considerato che la procedura di Valutazione di impatto ambientale è stata avviata il 1° febbraio 2016 con la presentazione della domanda del proponente RFI S.p.A. e che pertanto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, al progetto in esame è applicata la disciplina del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della citata delibera n. 82 del 2018);

Vista la nota protocollo n. 5982 del 21 novembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
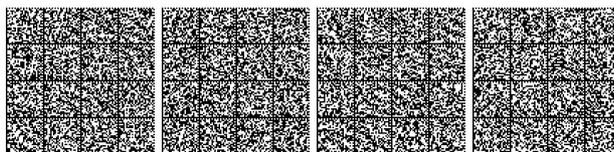
Considerato il dibattito svolto in seduta e in particolare che la Regione del Veneto ha concordato con la proposta riformulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sull'innalzamento al due per cento del valore delle opere compensative;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione del Progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183, comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.7, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della «Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia. Tratta Brescia-Verona - Nodo AV/AC di Verona: ingresso Ovest».

1.2 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera.

1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, l'importo di 375,85 milioni di euro (al netto di IVA), come riportato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'opera «Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia. Tratta Brescia-Verona - Nodo AV/AC di Verona: ingresso Ovest».

1.4 La copertura finanziaria del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è assicurata dalle risorse del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., dove, nel progetto di investimento codice ID0361 «Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona», è riportato il sottoprogetto Nodo di Verona Ovest con il costo di 376 milioni di euro, interamente finanziati.

1.5 L'importo per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera nonché gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale, è fissato in 7,37 milioni di euro.

1.6 Le procedure di affidamento dell'intervento di cui al punto 1.1 seguiranno le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1.7 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Altre disposizioni.

2.1 Nella fase di progettazione definitiva il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà elencare le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera.

2.2 Il prossimo aggiornamento contrattuale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. dovrà riportare il costo aggiornato dell'intervento (375,85 milioni di euro).

2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà presentare a questo Comitato la proposta di approvazione del progetto preliminare del nodo AV/AC di Verona Est, corrispondente all'ingresso/uscita est, entro il 31 dicembre 2020.

2.4 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà rendere coerente la controdeduzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla prescrizione n. 11 della Commissione tecnica VIA/VAS, controdeduzione che prevede il recepimento della richiesta di presentazione di tutte le istanze di concessione nel progetto esecutivo, con il contenuto della prescrizione n. 6 dell'Allegato 1 alla presente delibera che ne prevede invece il recepimento in sede di progettazione definitiva.

2.5 In sede di progettazione definitiva dovrà essere osservata la seguente prescrizione n. 5 del Ministero dei beni e delle attività culturali: «All'esito dei risultati di questa fase di indagini e dell'emersione di eventuali elementi archeologicamente significativi, questo ufficio valuterà possibili ulteriori approfondimenti da svolgere nelle successive fasi progettuali», come inserita nell'Allegato 1 alla presente delibera.

2.6 La verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà essere conclusa in fase di progettazione esecutiva.

2.7 RFI S.p.A., per tutte le fasi successive all'approvazione del progetto preliminare, dovrà richiedere ed aprire uno specifico CUP per il «Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest», da richiamare, ai sensi della delibera n. 24 del 2004, in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento, aggiornando la relativa banca dati.

2.8 Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiederà a RFI S.p.A. di valutare l'applicazione di eventuali penali relative ai ritardi maturati nel corso della procedura.
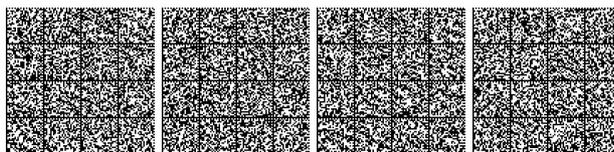
2.9 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. dovranno inoltre verificare la coerenza del cronoprogramma con gli impegni europei già assunti e con quelli delle prescrizioni delle commissioni parlamentari.

2.10 Nella prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 le parole «preventivamente all'inizio dei lavori» sono sostituite con le parole «prima dell'approvazione del progetto definitivo».

2.11 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto in esame, dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la prefettura territorialmente competente e l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente.

3. Disposizioni finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 Il suddetto Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione tecnica VIA/VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.

3.4 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, vengono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.

3.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà richiedere a RFI S.p.A. l'aggiornamento costante dei dati finanziari della banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 246

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
(LEGGE N. 443/2001)
LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ
(AV/AC) TORINO-VENEZIA
TRATTA BRESCIA - VERONA.
NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE
CUP (F81H91000000008)

ALLEGATO 1
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI

PARTE SECONDA – RACCOMANDAZIONI

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovrà:

PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI

PIANO DI UTILIZZO

1. Ridefinire il Piano di utilizzo delle terre, d'intesa con l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPA Veneto), con particolare riferimento ai siti di produzione, ai siti di deposito intermedio e ai siti di deposito finale, compresi i percorsi di deposito; si dovranno indicare i relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. Inoltre si dovranno aggiornare le quantità di sottoprodotto movimentate, suddivise per «*WBS*», con l'indicazione dei relativi volumi in banco, suddivisi nelle diverse litologie. Si dovrà provvedere a motivare e giustificare la scelta dei depositi definitivi, definire la capienza degli stessi, procurare tutte le approvazioni ed autorizzazioni dei diversi Piani di ripristino, nonché concordare con ARPA Veneto sia le modalità di esecuzione dei controlli in corso d'opera che di interscambio dei risultati sulle caratterizzazioni eseguite. (Commissione tecnica di verifica dell'Impatto ambientale - VIA e VAS (CTVIA) n. 2543 del 27/10/2017; Regione del Veneto delibera di Giunta regionale (DGR) n. 1835/2017).

2. Il Piano dovrà aggiornare, in merito ai siti di riutilizzo finale esterno, l'indicazione dei quantitativi dei materiali rientranti in colonna A e di quelli rientranti in colonna B oltre alle quantità da allocare in ciascun sito esterno individuato. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

3. Provvedere alla definizione di dettaglio del cronoprogramma lavori, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'approvazione, che tenga conto degli eventuali elementi di novità che emergeranno nel corso della progettazione definitiva e di ogni altra variazione che potrà prevedibilmente scaturire durante le procedure di approvazione presso gli Enti e le Autorità competenti. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

4. La durata del Piano di utilizzo non potrà superare la durata programmata dei lavori, attualmente prevista in circa 2 anni e 11 mesi, come verrà definita dal cronoprogramma di dettaglio richiesto per la fase di progettazione definitiva, e terminerà con la conclusione delle operazioni di cantiere. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).
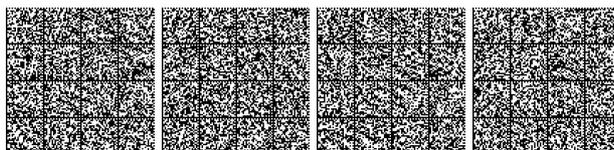
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

5. Affinare e ottimizzare le soluzioni progettuali atte a risolvere i punti di interferenza con le viabilità denunciati dalle realtà locali. Definire, d'intesa con gli Enti territoriali e fatte salve le eventuali richieste delle Soprintendenze, il progetto definitivo delle opere di mitigazione e compensazione ambientale, verificando la possibilità di interventi volti a migliorare l'uso del territorio in senso ambientalistico, nel rispetto del limite di spesa imposto dalla normativa in materia di opere compensative. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017; Regione del Veneto DGR n. 1835/2017; Comune di Verona delibera n. 68/2017).

6. Presentare tutte le specifiche istanze di concessione, corredate dalle singole analisi di dettaglio, formulate per ogni attraversamento di corso d'acqua demaniale, illustrandone soluzione finale e fase cantieristica.

7. Definire in maniera più precisa sia i mezzi impiegati in cantiere che la tempistica operativa e le installazioni da prevedersi in ciascun cantiere, aggiornando la stima dei possibili impatti sulla qualità dell'aria alla luce della identificazione definitiva di tutte le aree di cantiere e delle rispettive attività in relazione ai ricettori (abitativi e sensibili) da esse interessati. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

8. In considerazione del fatto che i lavori saranno eseguiti in massima parte all'interno di un tessuto urbano fortemente urbanizzato e interessato da flussi di traffico elevati, nella fase di modellazione dovranno essere prese in considerazione anche le emissioni di inquinanti e di polveri generate durante le attività di preparazione delle aree di cantiere, escluse dal proponente nel progetto preliminare. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

9. Definire le scelte tecnologiche relative agli additivi utilizzati per l'esecuzione delle operazioni di perforazione, comprensive di tutte le schede tecniche dei prodotti utilizzati per esse, allegandole al progetto ambientale della cantierizzazione. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

10. Con particolare riferimento alle opere previste nel centro urbano di Verona, si ritiene opportuno che nel progetto sia garantito il rispetto dell'invarianza idraulica del territorio oggetto dell'intervento, con l'eventuale previsione delle adeguate opere di compensazione. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

11. Fornire una mappa con la localizzazione dei pozzi per l'approvvigionamento delle acque ad uso industriale. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

12. Ampliare la rete di misura delle quote piezometriche ad un numero più ampio possibile di pozzi presenti nell'area interessata, protraendola almeno per un arco temporale di un intero anno idrologico al fine di avere una miglior conoscenza del comportamento dell'acquifero in condizioni sia di piena che di magra. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017; Regione del Veneto DGR n. 1835/2017; Parere Consiglio superiore lavori pubblici (CSLP) n. 72/2017 del 09.03.2018).

13. Definire dettagliatamente le modalità operative e le procedure di emergenza per la messa in sicurezza della falda nel caso di sversamenti accidentali legati alla fase di stoccaggio dei materiali per impedire ad «accidentali» percolati di raggiungere le acque profonde attraverso terreni mediamente permeabili. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

14. Con riferimento alla necessità di realizzazione di pali profondi di fondazione in zone dove la falda ha una profondità maggiore ai 20 m, e quindi al limite dei livelli perforati, si richiede, una valutazione più dettagliata delle effettive opere in progetto e delle metodologie tecniche da adottare nei casi a rischio. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

15. Rielaborare le valutazioni relative alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, concernente «Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento», non presente nelle valutazioni del progetto preliminare. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

16. In relazione alle modalità di smaltimento acque, sia in fase di cantiere - anche prevedendo il caso di eventi metereologici importanti - che di esercizio, individuare, prima dell'inizio dei lavori, tutti i punti finali di recapito delle stesse, integrando la rete di monitoraggio con i punti di recapito delle acque di piattaforma e di cantiere, opportunamente trattate se necessario, in modo tale da valutare gli eventuali ulteriori impatti connessi e i relativi interventi di mitigazione. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017; Regione del Veneto DGR n. 1835/2017).

17. Rivedere lo studio acustico sulla base di quanto previsto dalla «Nota tecnica ISPRA in merito alle problematiche dei progetti di infrastrutture di trasporto lineari soggetti a VIA relativamente alla presa in considerazione degli aspetti connessi alla concorsualità con altre infrastrutture di trasporto» e, ove applicabili, alle indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000; aggiornare il censimento dei ricettori al momento della stesura del progetto definitivo, individuando i recettori tramite sovrapposizione ortofoto/tracciato e tramite le coordinate «GPS Gauss-Boaga» e dettagliare le scelte tecniche/operative adottate. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017; Regione del Veneto DGR n. 1835/2017).

18. Integrare il progetto con un approfondito e specifico studio relativo agli effetti vibrazionali, che quantifichi i livelli di vibrazione trasmessi e che minimizzi gli effetti di disturbo a carico dei ricettori posti in prossimità della linea ferroviaria, sia in fase di cantiere che nella successiva fase di esercizio. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017; Regione del Veneto DGR n. 1835/2017; CSLP n. 72/2017 del 09.03.2017).

19. Estendere l'analisi degli impatti sui campi magnetici a tutti i ricettori ricadenti all'interno e a margine della distanza di prima approssimazione (DPA) dell'elettrodotto Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in progetto (piloni n. 103 e n. 104 PAD 60+12); integrare i calcoli presentati con valutazioni tridimensionali in corrispondenza di cambi di direzione, di parallelismi e incroci con altre linee, come previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008; presentare la documentazione di eventuali recettori ricadenti all'interno della fascia di rispetto e fornire i progetti delle varianti previste per gli elettrodotti di Terna e dell'Azienda generale dei servizi municipalizzati di Verona (AGSM). (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017; Regione del Veneto DGR n. 1835/2017).

20. Integrare il progetto con fotosimulazioni relative all'inserimento dell'opera nel paesaggio, identificando alcuni punti di vista (statici e dinamici) dai quali si percepisca l'opera, per le seguenti sezioni: *a)* aspetti estetici dei manufatti e validità e modalità del loro inserimento; *b)* inserimento degli elettrodotti; *c)* opere di mitigazione, comprese le barriere acustiche. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

21. Sottoporre preventivamente alle valutazioni della competente Soprintendenza ogni fase successiva di progettazione, tenendo conto delle integrazioni già valutate positivamente dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza nel parere endoprocedimentale n. 23922 del 12 ottobre 2017. (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo nota prot. UDCM 0001909 del 22/01/2018).

22. Provvedere all'esecuzione di un'ulteriore campagna di ricognizione di superficie, seguita da una serie di attività archeologiche, secondo i commi 8 e ss dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concordare nelle modalità di esecuzione con la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, nota prot. UDCM 0001909 del 22/01/2018).

23. Provvedere all'esecuzione di un'ulteriore campagna di indagini archeologiche preventive, il cui progetto dovrà essere approvato dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo nota prot. UDCM 0001909 del 22/01/2018).

24. Provvedere all'esecuzione di una campagna di carotaggi a lettura geoarcheologica, da concordare nelle modalità di esecuzione con la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo nota prot. UDCM 0001909 del 22/01/2018).

25. Ripristinare, nel territorio di tutti i Comuni interessati dall'intervento, negli ambiti dove il passaggio dei mezzi di cantiere lungo i tratti di viabilità pubblica (comunale etc.) determinerà un danno ai sedimi stradali, a fine lavori, le sole viabilità danneggiate dal transito dei mezzi, previa verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi *ante e post operam*, da eseguirsi con l'ausilio di testimoniali di Stato. (Regione del Veneto DGR n. 1835/2017; Comune di Verona delibera n. 68/2017 del 23/11/2017).

26. In merito agli aspetti elettrici, integrare gli elementi riportati nello Studio di impatto ambientale (SIA) per tener conto anche degli effetti delle reti preesistenti nel tessuto adiacente alle opere ferroviarie, valutando inoltre l'opportunità di adottare soluzioni di armamento che, oltre a ridurre il rumore e le connesse vibrazioni, determinino una riduzione sostanziale delle correnti vaganti associate alle tratte ferroviarie alimentate a 3 kVcc.

27. Adeguare le opere previste per risolvere l'interferenza tra la linea ferroviaria e via Carnia a quanto previsto dal progetto preliminare già redatto dal Comune per la strada mediana T4-T9 nel tratto compreso tra la rotatoria a nord delle linee ferroviarie e la prima rotatoria a sud della linea AV/AC. (Comune di Verona delibera n. 68/2017 del 23/11/2017).

28. Adeguare il sottopasso di via Carnia garantendo anche il transito ciclopedonale. (Comune di Verona delibera n. 68/2017 del 23/11/2017).

29. Garantire la continuità di via Cason, sia veicolare che ciclopedonale, studiando una soluzione alternativa sviluppata in affiancamento nord all'infrastruttura ferroviaria. (Comune di Verona delibera n. 68/2017 del 23/11/2017).

30. Aggiornare la rilevazione delle interferenze anche alla luce di quanto comunicato da taluni gestori nel corso dell'*iter* di valutazione del progetto preliminare e curare, d'intesa con i medesimi, la progettazione delle relative risoluzioni. (Consorzio di Bonifica Veronese nota prot. 22122 del 20/12/2016; Wind Telecomunicazioni nota 1628 del 21/12/2016; Ministero della difesa MO.TRA. nota prot. 0087793 del 15/11/2017; AGSM PEC del 10.04.2017).

31. Adeguare il progetto per la risoluzione dell'interferenza con l'Autostrada A22, prevedendo la realizzazione di un'unica opera per lo scavalco della linea «storica» e delle due nuove linee ferroviarie, assicurando sempre la disponibilità di due corsie per senso di marcia sull'asse autostradale e tenendo conto della necessità di allargamento della sede autostradale a tre corsie per senso di marcia. Al riguardo si dovrà provvedere, preventivamente all'inizio dei lavori, a stipulare tra RFI, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali - e concessionaria autostradale un apposito atto convenzionale. (Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per la vigilanza delle concessioni autostradali nota prot. 4664 del 16/03/2017; Autostrada del Brennero S.P.A. note prot. DTG/31635 del 12/12/2016 e prot. DTG/2959 del 31/01/2017).

32. All'esito dei risultati di questa fase di indagini e dell'emersione di eventuali elementi archeologicamente significativi, questo Ufficio valuterà possibili ulteriori approfondimenti da svolgere nelle successive fasi progettuali. (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo nota prot. UDCM 0001909 del 22/01/2018).

PIANO DI MONITORAGGIO

33. Prima dell'avvio dei cantieri, procedere all'effettuazione di apposite campagne di monitoraggio delle polveri prodotte dalle attività di cantiere (piste etc.) in fase *ante operam*, di durata pari a 30 giorni, in accordo con ARPA Veneto, dettagliando il coordinamento con essa sia sulle modalità di esecuzione dei controlli in corso d'opera che di interscambio dei risultati sulle caratterizzazioni eseguite. In merito alle precauzioni generali da attuare per ridurre la produzione e il sollevamento delle polveri, si prescrive quanto segue:

a) bagnatura periodica delle aree di movimentazione materiale e dei cumuli;

b) bagnatura periodica delle piste di cantiere, in funzione delle condizioni operative e meteorologiche;

c) pulizia periodica delle strade pubbliche interessate dalla viabilità di cantiere, da valutare in accordo con le Amministrazioni locali;

d) copertura dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di inerti;

e) limitazione della velocità dei mezzi all'interno dei cantieri, che non dovrà superare i 30 km/h;

f) lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere;

g) installazione di dispositivi anti particolato sui mezzi operanti all'interno del cantiere e uso di veicoli omologati Euro 4/ Stage IIIB;

h) informazione e formazione delle maestranze sulle prescrizioni impartite, al fine di ridurre al minimo le dispersioni di polveri.

Tale monitoraggio dovrà essere esteso alla fase del corso d'opera, con frequenza trimestrale su tutti i punti monitorati in concomitanza alle attività più importanti dal punto di vista di emissione delle polveri nonché alla fase *post operam* di esercizio, per una durata di 30 giorni ed eseguita in accordo con ARPA Veneto. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017; Regione del Veneto DGR n. 1835/2017).

34. Inserire nel Piano di monitoraggio ambientale (PMA) il monitoraggio della componente radiazioni non ionizzanti, in cui prevedere dei punti di monitoraggio *post operam* per tutti gli eventuali ricettori ricadenti all'interno nonché per quelli posizionati al limite della «DPA». (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

35. Aggiornare e ad estendere il piano di monitoraggio presentato nel SIA, concordandolo con ARPA Veneto, stabilendo - sia a livello procedurale che esecutivo - le modalità operative con le quali condurre i monitoraggi, i punti di campionamento, le strumentazioni da adottare, le modalità di misura, le frequenze, le durate, i parametri da rilevare e le modalità di restituzione dei dati, incluse le responsabilità annesse e connesse. Tale piano dovrà essere distinto nelle diverse fasi *ante operam*, in corso d'opera (cantiere) e *post operam* (esercizio). In questo piano dovrà essere data particolare attenzione a:

a. prevedere il monitoraggio delle specie esotiche e invasive, in modo da attuare le misure adeguate al loro contenimento;

b. prevedere il monitoraggio di tipo B con cadenza almeno trimestrale;

c. prevedere un monitoraggio *post-operam* di almeno tre anni per verificare in maniera efficace gli effetti dell'opera e delle azioni di ripristino, mitigazione e compensazione.

Inoltre, in fase *ante-operam* dovrà prevedersi un cronoprogramma dei lavori aggiornato, che tenga conto degli eventuali elementi di novità che emergeranno nel corso della progettazione esecutiva e di ogni altra variazione che potrà prevedibilmente scaturire durante le procedure di approvazione presso gli Enti e le Autorità citati a vario titolo nel presente quadro prescrittivo. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).
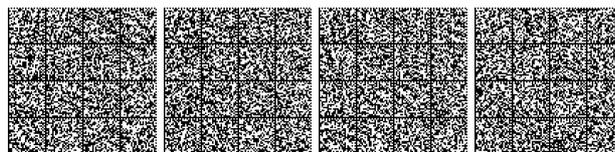
PARTE SECONDA – RACCOMANDAZIONI

1. Valutare l'opportunità di arricchire la documentazione di monitoraggio presentata sul tema della vegetazione, della flora e della fauna, effettuando ulteriori sopralluoghi estesi almeno ai periodi primaverile e autunnale, in particolare nelle aree di intervento, in maniera da ricomprendere le varie fasi stagionali al di fuori delle quali non è possibile avere informazioni attendibili sulla reale presenza/assenza e abbondanza di alcune specie. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

2. Per i grandi alberi presenti nell'area interessata dal progetto, valutare l'opportunità di procedere alla caratterizzazione e georeferenziazione dei medesimi, riportandoli in apposite planimetrie, e individuare le opportune soluzioni per evitare ogni loro eventuale danneggiamento. (CTVIA n. 2543 del 27/10/2017).

3. Al fine di una migliore caratterizzazione della falda e delle caratteristiche geologiche e sismiche dell'area di studio, anche con riferimento ad eventuali fenomeni di liquefazione dei terreni, oltre alla realizzazione di nuove indagini ed all'aggiornamento delle misure della superficie freatica, si suggerisce di utilizzare informazioni e dati dagli studi e dalle cartografie di migliore dettaglio effettuati proprio nella zona di interesse, quali il Piano di assetto del territorio (PAT) del Comune di Verona, realizzato alla scala 1:10.000 e aggiornato al 2007, e lo studio di microzonazione sismica realizzato dal Comune di Verona, redatto alla scala 1:10.000 e in fase istruttoria regionale per il parere tecnico di competenza. (Regione del Veneto DGR n. 1835/2017).

4. Rispettare le considerazioni della Direzione Commissioni Valutazioni - Unità organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV, provvedendo, ove possibile, a:

a. evitare il coinvolgimento di habitat, habitat di specie e specie tutelate dalle direttive comunitarie 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e 09/147/CE del 30 novembre 2009 con gli effetti, diretti ed indiretti, conseguenti agli interventi per la realizzazione del nodo in argomento (comprese le opere accessorie e complementari) e la relativa fase di esercizio. In tal senso va mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario, laddove è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 27 novembre 2014, n. 2200, ovvero andranno acquisite e mantenute superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate;

b. delimitare le aree di cantiere, sia fisse che mobili, con barriere per l'erpetofauna e con barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, attuare altre misure precauzionali atte a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse;

c. impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

d. dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili), preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1 per cento (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo), unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata. A tal fine possono essere adeguati anche gli attuali manufatti idraulici di attraversamento eventualmente interessati dal tracciato, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, alla funzione di passaggio faunistico;

e. attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità per tutti gli interventi che prevedono un coinvolgimento della locale rete idrografica, anche minore, garantendo altresì per scarichi dell'infrastruttura soluzioni progettuali in grado di non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata dei lavori;

f. consentire l'attuazione degli interventi identificabili con «mitigazioni» solamente qualora rispettino gli obblighi fissati dall'art. 6 (4) della direttiva 92/43/CEE;

g. rispettare i divieti e gli obblighi fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184, e successive modificazioni, dalla legge della Regione Veneto 5 gennaio 2007, n. 1 (Allegato E) e dalla delibera della Giunta regionale del Veneto 27 maggio 2016, n. 786 (Misure di conservazione); ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

h. informare l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza in merito alla fase attuativa dell'opera (comunicandone il cronoprogramma, e relativi aggiornamenti, e l'avvio e conclusione delle singole fasi operative) e in merito agli esiti del monitoraggio ambientale;

i. estendere il monitoraggio anche agli habitat, habitat di specie e specie tutelate dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, al fine di misurarne la variazione del grado di conservazione secondo i sottocriteri definiti con decisione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011, in tutte le aree interessate dagli interventi in argomento (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze - c.d. «bianco»), (Regione del Veneto DGR n. 1835/2017).

5. Approfondire la tematica della classifica funzionale delle strade interessate, assicurando il rigoroso rispetto delle norme di progettazione stradale (decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 e 19 aprile 2006). (Parere CSLP n. 72/2017 del 09.03.2018).

6. Nello sviluppo progettuale ed in particolare nella relazione del progetto definitivo, il progettista dovrà dare conto del rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. (Parere CSLP n. 72/2017 del 09.03.2018).

7. Nelle fasi successive della progettazione, verificare puntualmente la sicurezza delle opere tenendo conto, sulla base delle normative vigenti e con adeguata modellazione, di tutte le azioni ambientali ed antropiche agenti sulla struttura, in particolare definendo vita nominale e classe d'uso delle strutture ai fini della valutazione della risposta all'azione sismica. (Parere CSLP n. 72/2017 del 09.03.2018).

20A01923
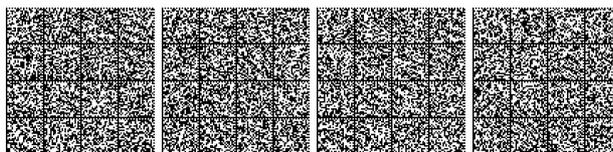
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Bando della ricerca sul COVID-19

Il Ministro della salute, con decreto in data 28 marzo 2020, ha approvato il bando della ricerca sul COVID-19, reperibile sul sito del Ministero della salute www.ministerosalute.gov.it nel quale sono indicate le procedure di presentazione dei relativi progetti di ricerca.

20A01975

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 320 adottata dal commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 13 dicembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002878/INF-L-77 del 9 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 320 adottata dal commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica in data 13 dicembre 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2019, in misura pari a euro 75,50 pro-capite.

20A01865

Approvazione della delibera n. 315/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 12 dicembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002881/GEO-L-165 del 9 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 315/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 dicembre 2019, concernente la rivalutazione, per l'anno 2020, dell'importo del contributo soggettivo ed integrativo minimo, dei trattamenti pensionistici nonché degli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione.

20A01866

Approvazione della delibera n. 318/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 12 dicembre 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002879/GEO-L-162 del 9 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 318/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti in data 12 dicembre 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a euro 8,00 pro-capite.

20A01867

Approvazione della delibera n. 25868/20 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002882/ING-L-185 del 9 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 25868/20 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 gennaio 2020, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, si dispone la rivalutazione degli importi pensionistici erogati nonché dei contributi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni e la redazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utili per il calcolo delle pensioni, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

20A01868

Approvazione della delibera n. 4 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 28 gennaio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002884/PG-L-110 del 9 marzo 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 28 gennaio 2020, concernente la rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 31 del «Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata», per l'anno 2020.

20A01869

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di sedici società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana. (Avviso n. 4/2020/SASNL).

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/90, che e avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione VI, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

ELENCO N.4/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
1	**JUVENILIA 2007 - SOCIETA' COOPERATIVA**	**04545010656**	**SA - 375287**	**BELLIZZI**	**SA**	**CAMPANIA**	**2017**	**22/11/2007**
2	PORTERAGE SOCIETA' COOPERATIVA	14707321007	RM - 1540016	FRASCATI	RM	LAZIO	NO	14/03/2018
3	TREI GRECI SOCIETA' COOPERATIVA	14057181001	RM - 1492983	ROMA	RM	LAZIO	NO	24/10/2016
4	IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02399550132	CO - 258511	CADORAGO	CO	LOMBARDIA	2015	20/07/1998
5	SOLIDEA COOPERATIVA SOCIALE	08104330967	LO - 1470477	LODI	LO	LOMBARDIA	2015	11/01/2013
6	B.E.S. BENESSERE EDUCAZIONE SPORTIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09022370960	MI - 2063805	MAGENTA	MI	LOMBARDIA	2015	18/03/2015
7	JKT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	06346680967	MI - 1886533	MILANO	MI	LOMBARDIA	2015	08/10/2008
8	KUAMKA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	08096340966	MI - 2003176	VIMODRONE	MI	LOMBARDIA	2015	15/01/2013
9	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02292350036	NO - 227455	GALLIATE	NO	LOMBARDIA	2015	05/09/2011
10	CEMENTO CALCESTRUZZO AGGREGATI SOCIETA' COOPERATIVA	03606180044	CN - 303289	CUNEO	CN	PIEMONTE	2015	04/06/2015
11	SOC. COOPERATIVA A R.L. LA TORRE	03628020046	CN - 304874	MONDOVI'	CN	PIEMONTE	2015	10/12/2015
12	SUNNYSIDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	03293080135	LC - 312473	MERATE	LC	PIEMONTE	2015	25/10/2010
13	TRANSPORT COURIERS SOCIETA' COOPERATIVA	11383480016	TO - 1209209	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	03/08/2015
14	MAGREB SOCIETA' COOPERATIVA	06587600484	FI - 640288	GREVE IN CHIANTI	FI	TOSCANA	NO	14/10/2015
15	TOSCANAFRICA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01818400499	LI - 160886	LIVORNO	LI	TOSCANA	NO	24/06/2015
16	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02347210979	PO - 526543	PRATO	PO	TOSCANA	2015	05/11/2015

20A01829

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-088) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
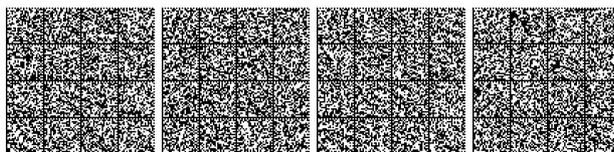
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.